

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

COMMISSIONI RIUNITE

6^a (Istruzione pubblica e belle arti)

e

7^a (Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 1964

(2^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione GARLATO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Nuove provvidenze per l'edilizia scolastica » (776-Urgenza) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE Pag. 34, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75

BELLISARIO 53, 54

BOSCO 46, 47, 48, 49, 74, 75

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 42, 43, 44, 45, 52, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49

DERIU 52, 54, 55

DE UNTERRICHTER 47, 62, 63, 67, 70, 72, 74

DONATI 41, 43, 51, 52, 54, 55, 60, 61, 62, 70

FARNETI Ariella 64, 70

GAIANI 61

GENCO 38, 40, 42, 44, 45, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 62, 63

GIANCANE Pag. 52, 55

GRANATA 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75

INDELLI 58

LOMBARDI, *relatore* . 34, 38, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 66, 72, 73

MORABITO 74, 75

PERNA 74

ROMANO 74

RUSSO 43, 58, 61, 67, 68, 70

SPIGAROLI 41, 52, 54, 74, 75

TRIMARCHI 74

ZANNIER . 39, 40, 41, 46, 47, 52, 53, 55, 64, 67, 69, 70

La seduta è aperta alle ore 11,30.

Sono presenti:

della 6^a Commissione i senatori: Baldini, Bellisario, Bosco, Cassano, Donati, Farneti

COMMISSIONI RIUNITE - 6^a e 7^a2^a SEDUTA (10 novembre 1964)

Ariella, Granata, Levi, Limoni, Monaldi, Morabito, Perna, Piovano, Romano, Rovere, Russo, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati e Trimarchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Zaccari è sostituito dal senatore Valsecchi Pasquale;

della 7^a Commissione, i senatori: Adamoli, Chiariello, Corbellini, Crollanza, Deriu, De Unterrichter, Fabretti, Ferrari Giacomo, Florena, Focaccia, Gaiani, Garlato, Gatto Simone, Genco, Giancane, Guanti, Lombardi, Restagno, Spasari, Spezzano, Vergani, Vidali e Zannier.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Caleffi e per i lavori pubblici de' Cocci.

G U A N T I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Nuove provvidenze per l'edilizia scolastica » (776-Urgenza)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove provvidenze per l'edilizia scolastica ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, al termine della precedente seduta la Commissione diede incarico ad una Sottocommissione di rivedere, sulla base delle osservazioni emerse nel corso della discussione generale, il testo del disegno di legge per adeguarlo alle osservazioni stesse. La Sottocommissione, ed in particolar modo il relatore, senatore Lombardi, al quale rivolgo un ringraziamento ed un plauso particolari, ha lavorato alacremente ed ha concluso i suoi lavori ieri sera alle 21,30. Vi è stato appunto distribuito questa mattina il nuovo testo del provvedimento, concordato in seno alla Sottocommissione.

Prego, pertanto, il relatore di voler illustrare brevemente quelli che sono i mutamenti fondamentali apportati al testo originario del disegno di legge.

L O M B A R D I, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli Sottosegretari di Stato, onorevoli colleghi, avete sotto i vostri occhi il testo del disegno di legge che è stato esaminato dalla Sottocommissione e che viene presentato alle due Commissioni riunite per l'approvazione. Aderendo alla richiesta fatta dall'onorevole Presidente, senatore Garlato, farò un breve commento alle modifiche e alle variazioni apportate al testo originario.

L'articolo 1, che ha come titolo « Incremento di fondi per l'edilizia scolastica » è uguale a quello originario nella sostanza, salvo un riesame della forma per quanto riguarda il primo comma, che è stato unificato con il secondo. In particolare, l'espressione contenuta all'inizio dell'articolo originario: « I limiti d'impegno autorizzati con la legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentati » è stata semplificata nella forma più corrente « È autorizzato l'aumento dei limiti d'impegno di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura . . . »: Non vi è, quindi — come ho già detto — nessun cambiamento di sostanza, ma soltanto di forma.

Sull'articolo 2 vi è stata in Sottocommissione una animata discussione che si è conclusa, quasi all'unanimità, con la soppressione dell'articolo, che ha come titolo « Trasferimento dei contributi ». La ragione della soppressione è stata quella di evitare che sia manomessa — questo era appunto il timore espresso dai Commissari — l'autonomia dei Comuni. Io avevo anche proposto di mantenere l'articolo in questione con l'inserzione di un inciso « per le opere che sono soltanto programmate o autorizzate si estende . . . (inserire) », ma la Sottocommissione ha ritenuto preferibile sopprimere l'articolo 2.

Per quanto si riferisce all'articolo 3 (Scelta e approvazione dell'area), si è giunti al rimaneggiamento completo del testo sotto la forma di un richiamo diretto agli articoli 2 e 7 delle leggi 26 gennaio 1962, n. 17, e 24 luglio 1962, n. 1073, elencando le modifiche e le integrazioni contenute nel testo originario del progetto ed apportando anche qualche elemento nuovo, quale quello che riguar-

da la perentorietà dei termini, che sono trasformati pertanto in termini di decadenza, e l'esplicita dichiarazione che i componenti della Commissione provinciale, l'Ingegnere capo del Genio civile, il Provveditore agli studi ed il Medico provinciale, possono farsi sostituire da loro delegati. La ragione di quest'ultima disposizione è evidente. Per quanto si riferisce al quarto punto vi è da dire che se i piani regolatori particolareggiati o generali sono stati approvati prima dell'entrata in vigore della legge n. 17, si dovrebbe adire alla Commissione provinciale in quanto manca l'esplicito parere del Ministro della pubblica istruzione: potrebbe sorgere, però, la difficoltà che la Commissione si trovi di fronte ad un piano regolatore generale di 10 anni fa ed esprima un parere sulle qualità tecniche dell'area che non sia più attuale. In tal caso dovremmo sovrapporre il giudizio della Commissione a quella che è l'efficacia giuridica del piano regolatore già approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

Si tratta indubbiamente di una certa anomalia di carattere tecnico, per cui io riterrò opportuno proporre la seguente formulazione del punto *d*) « La determinazione dell'area nei piani regolatori generali e particolareggiati sostituisce, agli effetti sia del giudizio sulla idoneità e sia della dichiarazione di pubblica utilità, l'approvazione dell'apposita Commissione provinciale, anche se approvati prima dell'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1962, n. 17 ». In tal modo, a mio avviso, si taglia — per così dire — la testa al toro: infatti, questo significa che per tutti i piani già approvati in precedenza non si richiede l'esplicito parere del Ministro della pubblica istruzione, mentre per qualsiasi altra successiva approvazione tale parere è invece richiesto.

Da notare, inoltre, che la Sottocommissione ha stabilito in 45 giorni e non in 30 il termine entro il quale la Commissione provinciale è tenuta a deliberare e questo perchè è stato applicato il criterio del termine di decadenza: infatti, accettando il punto di vista della proposta originaria era logico ridurre il più possibile il termine massimo per l'esame da parte della Commissione

provinciale, ma se si vuole rendere perentorio questo termine è evidente che dobbiamo riconoscere che 30 giorni sono assolutamente insufficienti per risolvere la questione. Se però, trascorso il termine di 45 giorni, la Commissione non ha esaminato la domanda per approvarla o per respingerla, rimane, comunque, approvato il riconoscimento dell'area su proposta degli enti interessati.

Nell'articolo 4 (Compilazione e presentazione dei progetti) è stato soppresso il primo comma perchè perfettamente inutile: nel secondo comma, che si potrebbe anche sopprimere, abbiamo comunque modificato con l'espressione « Fino a quando non sarà emanato il regolamento previsto dall'articolo 11 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 » l'altra contenuta nel testo originario « Nelle more dell'emanazione del detto regolamento », che faceva evidentemente riferimento al regolamento citato nel precedente comma che è stato soppresso.

Anche il terzo comma non è necessario e quindi è stato soppresso. Il quarto comma è stato modificato in due punti: è stata soppressa l'espressione « In ogni caso », perchè era legata al mantenimento del terzo comma, mentre alla fine del comma le parole « ai suddetti organi » sono state sostituite con le altre « agli organi competenti, in quanto, essendo stato soppresso il comma precedente, quella espressione non aveva più senso. Il comma successivo è stato modificato soltanto alla fine, in quanto si è ritenuto più pertinente dire « devono essere riveduti e ripresentati entro quattro mesi dalla stessa data » anzichè, come era previsto nel testo originario, « devono essere riveduti entro quattro mesi dalla data di diramazione delle istruzioni previste dal secondo comma del presente articolo ». Il sesto ed il settimo comma, invece, sono stati mantenuti nel testo originario.

Per quanto riguarda l'articolo 5 (Approvazione dei progetti) è stata soppressa al primo comma l'ultima espressione « muniti del parere degli Organi tecnici », dal momento che questo è implicito, mentre l'espressione al punto in cui è posta nel testo originario non risulta molto chiara. Il secondo comma è stato soppresso perchè

tratta l'argomento dei contributi e non quello dei progetti: tale comma rinasce, però, nello stesso identico contenuto, sotto forma di articolo 5-bis con il titolo « Concessione del contributo ». Il terzo comma che tratta dall'edilizia scolastica non sovvenzionata è tolto da questo articolo e posto in fondo al disegno di legge in un articolo apposito per l'edilizia scolastica non sovvenzionata.

Nell'articolo 6 (Sostituzione dei Comuni) il primo comma è mantenuto nel testo originario, il secondo comma è soppresso, perchè vi è una disarmonia fra le prime due righe ed il resto: comunque, è perfettamente inutile in quanto conviene lasciare il testo della legge precedente. Anche il terzo comma è già previsto nella legge precedente e, pertanto, è inutile ripeterlo, salvo per quanto si riferisce all'importo, che in quella era di 200 milioni: si è ritenuto, quindi, preferibile chiarire che si tratta di 500 (o 750) milioni, perchè è parso opportuno alla Sottocommissione di aumentare questo limite di valore per la competenza, creando quindi un primo tentativo nell'ambito delle opere pubbliche di portarsi a dei valori più adeguati in base all'aumento dei prezzi in questo campo. L'ultimo comma, infine, è stato mantenuto nel testo originario, salvo un chiarimento per quanto si riferisce alle parole « alla somma occorrente a coprire l'intero ammortamento. Tale somma sarà... »: dal momento che la somma non è precisata, si è ritenuto più opportuno sostituire questa dizione con la seguente « alla somma occorrente per coprire l'intero ammortamento. Le somme necessarie saranno... ». L'ultima parte del comma è stata, invece, soppressa.

È stato poi aggiunto un comma finale non contenuto nell'articolo originario, in cui si autorizza la Cassa depositi e prestiti, espressamente interpellata, ad effettuare lo sconto dei contributi per il totale della spesa: tutto, infatti, è finanziato dallo Stato, ma vi è la possibilità della Cassa depositi e prestiti di erogare su richiesta dell'ISES di volta in volta i necessari fondi.

Con l'articolo 7 si entra nel campo dell'edilizia prefabbricata e si cambia il titolo dell'articolo da « Edilizia prefabbricata » in « Incremento dei fondi per l'edilizia scolasti-

ca prefabbricata »: la ragione di questo cambiamento è nel fatto che sono tre gli articoli che parlano dell'edilizia prefabbricata, e nell'articolo 7 si parla soltanto dell'incremento dei fondi. È stato poi proposto dalla Sottocommissione un assorbimento di fondi, di cui all'ultimo comma del testo originario di 400 milioni, 200 per l'esercizio in corso e 200 per l'esercizio 1965 dal bilancio del Ministero dei lavori pubblici a quello del Ministero della pubblica istruzione, integrando i 4 miliardi previsti della corrispondente somma. La ragione di questo passaggio è nel criterio che si vuole usare circa l'onere che spetta ai Comuni, relativamente all'apprestamento delle aree per la funzionalità degli edifici: si è ritenuto di esaminare il problema dal punto di vista dell'urgenza ed appunto la forma dell'edilizia prefabbricata in tanto va concepita in quanto in questo momento rappresenta una soluzione urgente. Se vi è un contributo al massimo del 50 per cento della spesa ed i Comuni per questo devono fare domanda e, quindi, attendere una risposta, passa del tempo: allora, tanto vale — dato che lo Stato offre *gratis* l'intero corpo dell'edificio — aggiungere anche le opere che consentano l'installazione e la funzionalità dell'edificio, salvo il costo dell'area, la cui spesa è lasciata ancora ai Comuni interessati. Con questa proposta si dovrà fare qualche scuola di meno, ma otterremo una soluzione più rapida per l'intervento dello Stato: di conseguenza sono stati soppressi tutti i restanti commi dell'articolo in esame.

Nell'articolo 8 è stato modificato il titolo « Realizzazione delle opere di edilizia prefabbricata » nell'altro « Procedure relative all'edilizia scolastica prefabbricata »: in tale articolo viene riportata una parte dell'articolo 7, precisamente quella che attiene alla domanda degli enti interessati, mentre per quanto si riferisce alla parte restante si tratta degli stessi elementi contenuti nell'articolo 8 del testo originario. Nel primo comma si ripete che sono in vigore le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo e quinto dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, con le seguenti modificazioni ed inte-

grazioni: « 1) le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui al precedente comma debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione per il tramite del Provveditore agli studi, accompagnate dai seguenti documenti:... », cioè le domande degli enti interessati devono seguire una certa procedura, che riguarda due adempimenti, precisamente l'atto comprovante la piena proprietà dell'area e la dichiarazione di idoneità dell'area ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. Al punto 2) poi è detto: « L'intervento finanziario dello Stato copre anche la spesa relativa all'apprestamento dell'area, alle opere di installazione e funzionalità degli edifici ». Per quanto riguarda la composizione della Commissione per il giudizio sulle gare di appalto-concorso, prevista al punto 3), abbiamo ritenuto di introdurre quanto era già contenuto nel testo originario dell'articolo 8. I successivi commi rimangono identici a quelli del testo originario, salvo l'ottavo che è soppresso in quanto in esso è detto che si applicano le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, ed è pertanto inutile mantenerlo dal momento che tutto ciò è stato già previsto all'inizio del primo comma dell'articolo stesso.

L'articolo 9 (Utilizzazione di contributi trentacinquennali per l'acquisto di edifici prefabbricati) prevede la facoltà per gli Enti interessati di convertire l'utilizzo dei contributi trentacinquennali per l'edilizia tradizionale in somme da spendere per l'edilizia prefabbricata: si è modificato il testo originario nella forma perchè non era chiaro e completo. In particolare, il primo comma è stato così modificato « Gli enti ai quali sia stato promesso il contributo dello Stato ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive integrazioni e modificazioni, hanno facoltà di utilizzare le relative somme per l'acquisto e l'installazione di edifici prefabbricati, nonchè per l'acquisizione, l'apprestamento e la sistemazione delle relative aree ». Il secondo comma è identico a quello originario, mentre il terzo comma, pur riprendendo il penultimo comma del testo originario, lo modifica però in diversi

punti, sia per quanto si riferisce al limite di valore — sul quale poi dovrà decidere la Commissione — sia per l'introduzione nella Commissione in esso prevista dei rappresentanti legali delle Amministrazioni locali interessate, che non erano previsti nel testo originario. I componenti della Commissione, tanto questi testè citati, quanto quelli già previsti dal testo originario, possono essere sostituiti da loro delegati. Il quarto comma, infine, ripete quanto è già contenuto nel quarto comma dell'articolo originario, salvo anche per questo una modifica eventualmente al limite di valore.

L'articolo 10 (Utilizzazione dei contributi per l'edilizia della scuola materna non statale) rimane identico al testo originario, come pure l'articolo 11 (Utilizzazione degli stanziamenti). L'articolo 12 (Censimento nazionale del patrimonio edilizio scolastico) risulta, invece, modificato rispetto a quello originario, in quanto è stato aggiunto al primo comma dopo le parole: « patrimonio edilizio scolastico avvalendosi » l'altra: « anche »: cioè, la collaborazione di Enti specializzati non costituisce un obbligo, ma soltanto una facoltà. È evidente, infatti, che non ha senso creare per tale collaborazione un obbligo di legge, in quanto si ricorre agli Enti specializzati soltanto se se ne sente il bisogno. Il secondo comma, per un errore contenuto nel testo originario, è stato integrato con le parole finali « per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964-31 dicembre 1964 ».

Vi sono poi due articoli aggiuntivi: il 12-bis e il 12-ter. Il primo (Utilizzazione del fondo, di cui al 4° comma dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17) contiene un chiarimento a proposito di una legge che già conosciamo, cioè la legge n. 17, in quanto prevede che la somma residua del fondo prevista dall'articolo 4, comma terzo, di tale legge, destinata al funzionamento del Centro studi della direzione generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola può essere utilizzata per spese e contributi relativi a ricerche e documentazioni in sistemi di costruzione e di arredamento e sulla metodologia delle rilevazioni. Siccome la Corte dei conti ha sollevato delle obiezioni circa la natura di questi impegni come deno-

minazione della causale, su evidente esperienza di questa Direzione, abbiamo chiarito di che cosa si tratta per poter consentire l'utilizzo del fondo, che è stato impiegato soltanto in minima parte.

Il secondo articolo aggiuntivo, articolo 12-ter (Edilizia scolastica non sovvenzionata) in sostanza chiede che vengano applicate, in quanto questo sia possibile, le stesse modalità che valgono per quella sovvenzionata. A questo proposito, anzi, io proporrei di sopprimere l'espressione: « in quanto applicabili », contenuta nel primo comma, che secondo il mio parere sarebbe fuori luogo. Il secondo comma prevede che « Per l'approvazione dei progetti relativi agli edifici scolastici, di cui al comma precedente, il Provveditore agli studi interessato decide su conforme parere della Commissione provinciale o del Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche o del Consiglio superiore dei lavori pubblici, secondo le rispettive competenze, previste dalla legge in materia di edilizia scolastica sovvenzionata ». Riteniamo, pertanto, che con l'espressione « su parere conforme » il Provveditore agli studi per l'approvazione dei progetti si dovrà adeguare in tutto e per tutto al parere di questi organi consultivi.

È stato aggiunto il terzo comma per evitare che sorgano questioni in merito alla possibilità di utilizzare la dichiarazione di pubblica utilità e l'indifferibilità ed urgenza dei lavori. Con il quarto comma si sono volute espressamente richiamare, ai fini dell'indennità di espropriazione delle aree, le norme già valide per l'edilizia scolastica sovvenzionata. Con il quinto comma, stabilendo che tutte le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali sono dichiarate immediatamente esecutive, si è inteso assicurare uno snellimento delle procedure. Con l'ultimo comma si è prevista la possibilità che i progetti di massima ed esecutivi, ai quali si riferiscono le deliberazioni, siano inviati direttamente dall'Amministrazione comunale o provinciale al Provveditore agli studi competente.

Il primo comma dell'articolo 13 rimane identico; nel secondo comma si è aggiunta la parola « integrazioni », in quanto le nor-

me richiamate sono state modificate ed integrate.

Gli articoli successivi sono identici a quelli del disegno di legge governativo.

P R E S I D E N T E . Ringrazio nuovamente il senatore Lombardi.

G E N C O . Vorrei domandare al relatore, innanzitutto, per quale ragione nell'articolo 3 predisposto dalla Sottocommissione è stato soppresso il preciso riferimento che nel testo governativo si faceva alla legge per Napoli. Evidentemente questo riferimento è previsto nelle leggi richiamate, n. 17 e n. 1073. Se così non fosse, sarebbe consigliabile un riferimento preciso.

L O M B A R D I , *relatore*. Nel primo comma dell'articolo 3 da noi predisposto si dice che si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17 e 7 della legge 24 luglio 1962, numero 1073, con le modificazioni e integrazioni inserite successivamente. Ciò che non è modificato da queste modificazioni e integrazioni, rimane valido.

P R E S I D E N T E . Ricordo che siamo in sede di discussione generale. Prego pertanto i colleghi di rimandare le osservazioni particolari alla discussione sui singoli articoli.

G E N C O . Il relatore ha fatto un esame generale del disegno di legge, soffermandosi anche sui singoli articoli. Invece d'intervenire più tardi, faccio ora qualche domanda.

Il quarto comma dell'articolo 4 dice « I progetti predisposti per edifici destinati alle cessate scuole di avviamento professionale e alle scuole d'arte, già approvati all'atto di entrata in vigore della presente legge, devono essere riveduti e ripresentati entro quattro mesi dalla stessa data ». Ora, io chiedo: per i progetti relativi ad altri tipi di scuole che norme si applicano? Sarebbe bene precisarlo, altrimenti questi progetti rimarranno so spesi. I progetti definitivi, che hanno subito tutto l'iter per l'approvazione debbono esse-

re integrati, quanto al finanziamento, sia per l'area sia per quanto concerne la revisione dei prezzi. È necessario tenere conto di tutte le situazioni per non dar adito ad interpretazioni o, peggio ancora, ad arbitri.

Z A N N I E R . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, debbo ripetere un'osservazione d'ordine generale, che avevo già fatto chiaramente all'inizio della discussione.

Sono d'accordo, innanzitutto, con le nuove proposte che così brillantemente il nostro collega Lombardi ha illustrato e che sono state approvate all'unanimità dalla Sottocommissione. Mi sembra però che questo disegno di legge — e riprendo quanto avevo già detto e quanto ha accennato ora il collega Genco — nulla dica circa le modalità ed i criteri con i quali verranno sbloccati i fondi, tuttora inutilizzati perchè insufficienti, riguardanti quelle opere che hanno già avuto regolare approvazione e il cui appalto non si è potuto effettuare per l'intervenuto aumento dei prezzi. Non mi riferisco esplicitamente all'area, perchè un progetto che abbia avuto regolare approvazione, ha avuto evidentemente il riconoscimento dell'area. Nel caso che ci fosse un progetto approvato con regolare decreto, la cui area non trovasse copertura nel contributo dello Stato, il Comune deve aver provveduto con mezzi propri. È questa la *conditio sine qua non* perchè possa essere emesso regolare decreto. Quindi il problema per il momento non interessa.

Ora, non precisando nulla in merito alla procedura da adottare anche per le opere che hanno ottenuto regolare decreto d'approvazione, rimane valida la procedura fissata dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, precisamente dall'articolo 4. Cioè, nulla dicendo in merito — e nulla dice questo progetto — in sostanza un'Amministrazione comunale che ha un progetto già approvato con regolare decreto dovrebbe ripetere tutto l'*iter*, dalla domanda della promessa di contributo, alla promessa del contributo congiuntamente da parte del Ministero della pubblica istruzione e di quello dei lavori pubblici, alla revisione del progetto, con l'aggiornamento dei prezzi, alla successiva approvazione attraverso tut-

to l'*iter* (Ufficio del genio civile, Provveditorato alle opere pubbliche), all'emissione del decreto, per poi esperire l'appalto in base all'aggiornamento del progetto, correndo il rischio, al momento di ripetere l'asta, di trovarsi con i prezzi nuovamente aumentati, e quindi nella stessa situazione di partenza.

Ora, io ho discusso a lungo in Sottocommissione e sono intimamente persuaso, per l'esperienza che mi deriva dallo svolgimento dell'attività professionale in questo particolare settore dell'edilizia, che il provvedimento in esame avrà efficacia solo se conterrà una norma che dia la possibilità di appaltare tempestivamente le opere già approvate. A questo si arriva con l'appalto in aumento; il Ministero potrà stabilire le forme e le modalità, al fine di eliminare le preoccupazioni che il collega Bosco ha manifestato in Sottocommissione, e cioè che se noi consentiamo gare in aumento, corriamo il rischio di avere delle offerte eccessive. Vorrei dire al senatore Bosco che nel regime d'economia di mercato, piaccia o non piaccia, chi determina i prezzi, sono gli imprenditori. Quindi, quando anche noi contenessimo gli aumenti entro un determinato limite, che potrebbe essere del 30-40 per cento, se questo limite non fosse ritenuto, dalle classi imprenditoriali, sufficiente per giustificare una partecipazione alle gare, noi avremo nuovamente le gare deserte, ed il problema non sarà risolto. Quando io dicevo, nella mia proposta di articolo integrativo di questo disegno di legge: « il Ministero dei lavori pubblici stabilirà le modalità per l'applicazione di questo articolo », relativamente alle gare in aumento, intendevo chiaramente dire che il Ministero ha tutti i mezzi a disposizione (Genio civile, approvazione del progetto da parte dell'ente locale) per stabilire uno schema di massima in relazione agli eventuali aumenti dei prezzi, e cioè al fine di moralizzare le gare. Quindi non dovrebbe esserci preoccupazione sotto questo profilo.

Pertanto, io proporrei di aggiungere il seguente nuovo articolo, che mi permetto di leggere:

« Per le opere di edilizia scolastica finanziate ed approvate con regolare decreto, le cui gare di appalto siano andate deser-

te, salvo i casi previsti dall'articolo 4, comma quinto, della presente legge, sarà autorizzato dagli Uffici del genio civile e dai Provveditorati alle opere pubbliche, entro i limiti di spesa di competenza previsti dalle leggi vigenti, un secondo esperimento, nel quale siano ammesse offerte in aumento sui prezzi di capitolato.

Il contributo dello Stato sarà corrisposto in ogni caso sull'intero costo dell'opera, ricompensato sulla base dei risultati dell'appalto.

Il Ministro dei lavori pubblici emetterà in tal caso un decreto suppletivo per la concessione del contributo statale sulla somma eccedente nella medesima percentuale stabilita dal decreto principale.

Il Ministro dei lavori pubblici stabilirà le modalità per l'applicazione di questo articolo ».

Con questo ultimo comma si intende dare la possibilità al Ministro di emanare norme di carattere tecnico che possano servire a regolare l'appalto, ai fini, appunto, di moralizzare le gare.

Quanto all'inciso « salvo i casi previsti dall'articolo 4, comma quinto », preciso che con l'introduzione della legge istitutiva della scuola media non vi è più la necessità di progettare o costruire edifici scolastici per le scuole di avviamento professionale. I criteri di progettazione previsti dal regolamento per le scuole medie, che speriamo veda prossimamente la luce, sono completamente diversi dai criteri di progettazione che erano previsti per le scuole di avviamento professionale, e ciò deriva dall'introduzione delle nuove materie, insegnamento musicale, ricerca scientifica, preparazione artistica, eccetera, per cui tutto il complesso scolastico va progettato tenendo conto dei moderni criteri pedagogici.

Ora, se vi fosse un progetto di vecchio tipo che avesse già i crismi della regolarità dell'approvazione, non potrebbe essere realizzato, perchè si darebbe corso ad un'opera in contrasto con i moderni criteri della scuola media.

In un primo momento sembrava che l'articolo del quale ho dato prima lettura tro-

vasse accoglimento da parte della Sottocommissione. Nella successiva riunione (alla quale non ho potuto partecipare perchè impegnato nella Commissione d'inchiesta per il Vajont) della questione non si è parlato, o, per lo meno, se ne è parlato ritenendo inopportuna la proposta. Nella riunione di ieri sera si sarebbe convenuto, qualora l'articolo non trovasse inserimento nel provvedimento, di presentare un ordine del giorno, al fine di raccomandare al Governo di applicare l'articolo 10 della legge n. 184, anche all'edilizia scolastica. Io riterrei però più opportuno inserire l'articolo nel disegno di legge, in quanto oggi il provvedimento consente di avere mezzi a disposizione proprio per questa finalità.

P R E S I D E N T E . Permetta che l'interrompa un istante.

Il Governo sarebbe d'accordo nell'accettare il suo emendamento, limitato però ad un richiamo all'articolo 10 per quanto si riferisce all'edilizia scolastica.

Z A N N I E R . Se ci si limita ad un richiamo generico, non si escludono i casi previsti dall'articolo 4, comma quinto. È necessario, secondo me, precisare che questi casi vanno considerati a parte e riveduti a seguito della formulazione dei nuovi programmi.

D E' C O C C I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Si potrebbe inserire l'articolo, limitandolo al richiamo e accettare l'ordine del giorno per il resto.

G E N C O . E per i progetti già approvati e che sono conformi ai nuovi programmi?

Z A N N I E R . Quelli rientrano nell'articolo 10. Sul resto sono pienamente d'accordo.

G E N C O . Mi si consenta una replica. Il senatore Zannier dice che quando il progetto è approvato, si intende che nel costo globale del progetto è compresa l'area. Ora, io ho già sollevato il caso specifico, del quale mi sono interessato, del contributo per una

COMMISSIONI RIUNITE - 6ª e 7ª

2ª SEDUTA (10 novembre 1964)

area assegnato dal Ministro Bosco quindici giorni prima che lasciasse il Ministero della pubblica istruzione. Di questo contributo per l'area non si è trovata traccia nè al Ministero della pubblica istruzione, nè a quello dei lavori pubblici.

Ripeto, c'è il caso specifico di un edificio scolastico per istituto tecnico, il cui progetto è stato interamente approvato, ha compiuto tutto l'iter, e il cui costo, preventivato in 60 milioni, non comprendeva l'area. È un edificio che dal punto di vista funzionale è perfetto. Questo progetto, senatore Zannier, non rientra tra quelli che lei ha considerato.

È necessario che la legge sia chiara, per evitare successivamente che si debba andare da un ufficio all'altro per chiarire le questioni.

S P I G A R O L I . Ho sentito parlare dell'articolo 10 della legge n. 184. Vorrei conoscerne il contenuto per poter avere un'idea precisa.

Z A N N I E R . L'articolo da me proposto ricalca quel testo.

S P I G A R O L I . C'è una possibilità di indire gare con offerte in aumento senza limiti, secondo l'articolo 10? Chiedo questo perchè so con certezza che esistono opere di edilizia scolastica che non sono state appaltate, essendo la carenza di finanziamento, in rapporto al costo attuale, enorme. Si tratta di opere per le quali esiste un finanziamento che andava bene forse cinque anni fa, ma attualmente è di certo inadeguato.

Vorrei sapere se si può giungere, con le disposizioni suggerite dal senatore Zannier, ad appaltare queste opere. Altrimenti, anzichè seguire la procedura che è stata indicata, si potrebbe far chiedere dai comuni un finanziamento integrativo, commisurato naturalmente al costo attuale dell'opera.

P R E S I D E N T E . Questa strada è sempre possibile, ma è lunga, perchè si tratta di ripetere l'intera procedura.

Comunque, ecco che cosa dice l'articolo 10 della legge 15 febbraio 1953, n. 184:

« Per provvedere mediante licitazione privata agli appalti delle opere da esèguire ai

sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, gli enti previsti dalla legge stessa possono prescindere dall'autorizzazione prefettizia.

Nel caso in cui la gara vada deserta, potrà essere autorizzato dai Provveditori alle opere pubbliche un secondo esperimento nel quale siano ammesse offerte in aumento sui prezzi di capitolato.

Il contributo dello Stato sarà corrisposto in ogni caso sull'intero costo dell'opera ricomputato sulla base dei risultati dell'appalto.

Il Ministro dei lavori pubblici emetterà, in caso di aumento, un decreto suppletivo per la concessione del contributo statale sulla somma eccedente, nella medesima percentuale stabilita dal decreto principale.

Il Ministro dei lavori pubblici stabilirà le modalità per l'applicazione di questo articolo ».

D O N A T I . Dalla lettura dell'articolo 10 della legge n. 184, emerge che la nuova gara con possibilità di offerte in aumento è realizzabile soltanto dopo aver esperito una prima gara di appalto che non abbia avuto successo. Senonchè vi sono ancora oggi decine di migliaia di opere i cui progetti sono in corso d'approvazione, e naturalmente non potranno essere immediatamente appaltate con la possibilità di aumento, a meno che non si effettui un primo esperimento negativo; il che vuol dire che per questi progetti sarebbe necessario effettuare una doppia gara di appalto.

P R E S I D E N T E . Bisogna tener conto anche di questi casi. Dipenderà dal modo in cui viene richiamato l'articolo; forse è opportuno il sistema suggerito dal senatore Zannier.

Z A N N I E R . Vorrei fare un'osservazione affinché i colleghi sappiano qual'è la situazione in merito all'osservazione fatta dal collega Genco.

Nell'approvazione dei progetti gli Uffici del genio civile e i Provveditorati alle opere pubbliche non possono prescindere dalla disponibilità dell'area, non vi è nessuna possibilità di evadere da questa condizione. Un

COMMISSIONI RIUNITE - 6^a e 7^a2^a SEDUTA (10 novembre 1964)

progetto senza la disponibilità dell'area non viene preso in esame.

G E N C O . Io non posso fare niente se il collega non si convince di una realtà che io ho descritto!

P R E S I D E N T E . Al termine della discussione generale, senatore Zannier, decideremo se considerare la sua proposta come un articolo aggiuntivo o come un ordine del giorno.

Sempre prima di passare all'esame degli articoli del disegno di legge, informo la Commissione che è stato presentato dai senatori Granata, Vergani, Vidali, Guanti, Adamoli, Scarpino, Farneti Ariella e Romano il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni 6^a e 7^a del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 776, rilevato che il disegno di legge stesso non prevede alcun contributo a favore dell'edilizia universitaria, constatato che anche nei confronti di quest'ultima sussistono le medesime esigenze che giustificano il disegno di legge in parola, impegnano il Governo a presentare, entro breve termine, un provvedimento legislativo diretto a realizzare integralmente il programma predisposto per tale edilizia con la legge n. 1073 e a saldarlo con quello che, a decorrere dal 1° gennaio 1966, costituirà l'applicazione del piano illustrato dal Ministro della pubblica istruzione nella relazione recentemente presentata ai due rami del Parlamento ».

Mi pare che tale ordine del giorno non abbia bisogno di alcuna illustrazione: vorrei sentire, però, al riguardo, il parere del rappresentante del Governo.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Chiedo soltanto una modificazione puramente formale: chiedo cioè che l'espressione « impegnano il Governo » sia sostituita dall'altra « invitano il Governo »; questo perchè è stato elaborato già il Piano della scuola, che è molto impegnativo, il quale entrerà in attuazione dal 1° gennaio 1965.

Con questa modificazione, però, non ho alcuna difficoltà ad accettare, a nome del Governo, l'ordine del giorno in questione.

G R A N A T A . La mia naturale inclinazione alla cortesia mi indurrebbe ad accettare immediatamente la richiesta fatta dall'onorevole Sottosegretario di Stato, ma la mia funzione politica mi induce invece a insistere sulla formulazione da me proposta. L'esperienza ci dice, infatti, che il Governo, anche quando ha accettato degli ordini del giorno sotto forma d'impegni, non li ha poi mantenuti: figuriamoci, quindi, cosa avviene nel caso di un semplice invito! L'impegno, peraltro, comporta una assunzione di maggiori responsabilità, alla quale potremo in seguito fare riferimento nel caso che l'impegno non sia mantenuto.

Dovrei aggiungere un altro schiarimento a giustificazione dei motivi che ci hanno indotto a formulare l'ordine del giorno in quella forma. Il Sottosegretario di Stato ha fatto riferimento poco fa al Piano della scuola, ma è necessario tenere presente che questo viene dopo: noi chiediamo, in sostanza, un provvedimento-ponte, parallelo al presente provvedimento-ponte, destinato all'integrazione dei contributi per l'edilizia scolastica, dal quale rimane esclusa l'edilizia universitaria. È, quindi, una esigenza di parallelismo legislativo che ci induce a chiedere da parte del Governo un impegno in proposito: d'altra parte, un impegno il Governo lo ha già assunto implicitamente nel presentare il disegno di legge in esame, che costituisce — ripeto — un ponte tra la legge n. 1073 e la prossima auspicabile applicazione del piano pluriennale; non si vede quindi perchè, per ragione di equità, il Governo non possa egualmente impegnarsi a presentare un disegno di legge che riproduca nei confronti dell'Università gli stessi provvedimenti che sono qui adottati nei confronti del resto dell'edilizia scolastica.

Tuttavia, se l'onorevole Sottosegretario di Stato insiste nel chiedere la modificazione della formulazione dell'ordine del giorno nel senso da lui suggerito, noi non possiamo che subire la cortese pressione che ci viene dalla sua parte, confidando più nella sostanza

COMMISSIONI RIUNITE - 6^a e 7^a2^a SEDUTA (10 novembre 1964)

della sua dichiarazione, che nella forma della nostra richiesta.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Faccio solo presente che se il senatore Granata volesse insistere nella sua formulazione, potrei accettare l'ordine del giorno soltanto come raccomandazione, mentre come invito posso accettarlo pienamente.

Mi pare, quindi, che sia più opportuno, anche dal punto di vista pratico, che il senatore Granata accolga il mio suggerimento: in tal modo, infatti, lo potremmo votare, se non vi sono osservazioni, all'unanimità.

G R A N A T A . Mi dichiaro d'accordo nel sostituire la parola « impegnano » con l'altra « invitano », purchè risulti a verbale che vi è un consenso unanime della Commissione sul nostro ordine del giorno ed una accettazione — non diciamo impegno — esplicita e formale da parte del Governo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Granata e da altri senatori del Gruppo comunista, accettato dal Governo, con la sostituzione della parola « impegnano » con l'altra « invitano ».

(È approvato).

D O N A T I . Presento il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni 6^a e 7^a del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 776 invitano il Governo a richiamare progettisti ed Uffici competenti a contenere i progetti nei limiti della funzionalità delle opere escludendo tendenze monumentali o lussi non giustificati ».

R U S S O . Resta, tuttavia, la legge generale, che prevede una percentuale di spesa per le opere d'arte.

D O N A T I . Le opere d'arte rientrano in un altro ordine di considerazioni.

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'ordine del giorno contiene un legittimo invito alla funzionalità

degli edifici ed all'economia, cose che si impongono data, in particolare, la non eccessiva ampiezza dei fondi a disposizione: sono, quindi, lieto di accoglierlo senz'altro.

Per quanto si riferisce al resto delle altre osservazioni avanzate, credo sia più opportuno che io intervenga in sede di discussione dei singoli articoli.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Faccio mie le parole del sottosegretario de' Cocci, richiamando ancora una volta l'attenzione della Commissione sull'estrema urgenza del provvedimento, anche in considerazione del fatto che esso deve essere ancora discusso dalla Camera dei deputati. Pregherei, pertanto, la Commissione di tenere presente questa mia viva raccomandazione e di cercare di approvare il disegno di legge al più presto possibile.

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il provvedimento ha una funzione anticongiunturale anche ai fini dell'occupazione degli addetti all'edilizia.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto allora ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Donati, accettato dal Governo.

(È approvato).

Per quanto si riferisce all'ordine del giorno presentato dal senatore Zannier in alternativa con un articolo aggiuntivo, l'esamineremo, appunto sotto forma di articolo, nel luogo più opportuno del testo che ci accingiamo a discutere.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, che, poichè non vi sono osservazioni in contrario, avranno luogo tenendo presenti le proposte della Sottocommissione.

La Sottocommissione propone di sostituire il testo dell'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

(Incremento di fondi per l'edilizia scolastica)

È autorizzato l'aumento dei limiti di impegno di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, e

successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di lire 5 miliardi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 5 miliardi per l'esercizio finanziario 1965, per provvedere all'integrazione dei contributi relativi a opere di edilizia scolastica in corso di realizzazione, all'attuazione delle opere già programmate e non ancora iniziate, nonché all'attuazione di un programma aggiuntivo.

G E N C O . Propongo che alla fine dell'articolo, dopo le parole « delle opere già programmate » si aggiungano le altre « e approvate ».

D E' C O C C I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dopo avere elaborato tre diverse formulazioni di questo articolo, la Sottocommissione di comune accordo è ritornata alla dizione primitiva, perchè è la più elastica e la più onnicomprensiva. Pregherei, quindi, il senatore Genco di non insistere nel suo emendamento.

G E N C O . Se l'onorevole Sottosegretario di Stato mi garantisce che nella parola « programmate » rientrano anche i casi come quello da me in precedenza esposto, non insisto.

D E' C O C C I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vi rientrano nel modo più assoluto e più certo.

L O M B A R D I, *relatore*. Anche il relatore si associa al Sottosegretario di Stato nel dare al senatore Genco le più ampie garanzie in proposito.

G R A N A T A . In sede di discussione generale io avevo preannunciato un nostro emendamento all'articolo 1 inteso a richiamare formalmente la legge n. 1073, anzichè la legge n. 645, per le ragioni che ho già esposto e che, quindi, non ripeterò. Preciso che in seguito all'accettazione da parte del Governo dell'ordine del giorno relativo ai prossimi provvedimenti per l'edilizia universitaria, rinuncio a presentare quell'emendamento, il quale aveva esattamente lo scopo di impostare il presente disegno di legge

con gli stessi criteri con i quali era imposta la legge n. 1073. Non insisto, pertanto, sull'emendamento che avevo preannunciato in ordine all'articolo 1, purchè sia chiaro che l'articolo stesso viene presentato nella formulazione decisa nella seduta della Sottocommissione di ieri sera.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel testo proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

La Sottocommissione propone di sopprimere l'articolo 2 del testo proposto dal Governo.

Per maggiore chiarezza, do lettura del testo originario dell'articolo 2.

Art. 2.

(*Trasferimento dei contributi*)

Relativamente alle opere programmate e non iniziate il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, ha facoltà di disporre il trasferimento del contributo da un'opera ad altra opera dello stesso Comune o di diverso Comune.

C A L E F F I, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Circa la soppressione dell'articolo 2 desidererei fare una precisazione anche a nome del Sottosegretario De' Cocci. Vorrei, pertanto, che fosse inserita a verbale, accettando la soppressione, la seguente dichiarazione:

« I rappresentanti del Governo fanno presente che la disposizione dell'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 645, e la successiva disposizione dell'articolo 5 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, con le quali si dispone che il programma delle opere da eseguire è stabilito dal Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, si intendono applicabili per le opere di edilizia scolastica, alle quali sono destinati i maggiori limiti di spesa di cui al disegno di legge n. 776, che saranno

COMMISSIONI RIUNITE - 6^a e 7^a2^a SEDUTA (10 novembre 1964)

comprese in un programma aggiuntivo e altresì alle opere già programmate e non ancora iniziate ».

P R E S I D E N T E . Questa previsione di una programmazione da parte del Ministero della pubblica istruzione d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici comporta di conseguenza indispensabili trasferimenti di contributo.

G R A N A T A . La dichiarazione si riferisce alle opere non ancora attuate o non ancora iniziate?

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Alle opere non ancora iniziate. Si tratta di una dichiarazione dei rappresentanti del Governo fatta accettando la soppressione dell'articolo 2. Sulla soppressione dell'articolo, mi pare, quindi, che siamo tutti d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la soppressione dell'articolo 2 del testo governativo, proposta dalla Sottocommissione.

(È approvata).

Art. 3.

(Scelta e approvazione dell'area)

Per quanto attiene alla scelta ed all'approvazione dell'area destinata alla costruzione di edifici scolastici, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e 7 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, con le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) la domanda di riconoscimento dell'area per l'approvazione da parte dell'apposita Commissione provinciale deve essere presentata a quest'ultima, almeno 90 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della richiesta di contributo;

b) la stessa Commissione è tenuta a deliberare entro il termine massimo di 45 giorni, dalla presentazione della domanda di riconoscimento dell'area. Passato tale termi-

ne, detta domanda si intende comunque approvata;

c) l'Ingegnere capo del Genio civile, il Provveditore agli studi e il Medico provinciale possono farsi sostituire da loro delegati;

d) la determinazione dell'area nei piani regolatori generali e particolareggiati sostituisce, agli effetti sia del giudizio sull'idoneità e sia della dichiarazione di pubblica utilità, l'approvazione dell'apposita Commissione provinciale, qualora in sede di approvazione di detti piani sia stato sentito il parere del Ministro della pubblica istruzione. In difetto di tale parere, gli Enti obbligati sono tenuti a sottoporre all'apposita Commissione provinciale la domanda di riconoscimento dell'area.

G E N C O . Ho già osservato che mentre nell'articolo 3 del testo originario si faceva riferimento alla determinazione dell'indennità, con un richiamo preciso alla legge per Napoli, in questo nuovo articolo non si parla assolutamente di tale determinazione; se ne parla invece in un successivo articolo.

Chiederei pertanto che venisse precisato che, quanto alla determinazione dell'indennità, si fa riferimento alla legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

L O M B A R D I , *relatore*. Rispondo al senatore Genco che nella prima parte dell'articolo 3 si fa riferimento esplicito all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17. Tale articolo dice: « Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 ». L'articolo 13 della legge del 1885 recita, al terzo e quarto comma: « L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio purchè essi abbiano la data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione. In difetto di tali fitti accertati, l'indennità sarà fissata sull'imponibile netto agli effetti delle imposte su terreni e su fabbricati ».

G E N C O . Sono soddisfatto. Però, agli effetti, diciamo così, della resistenza dei pri-

COMMISSIONI RIUNITE - 6^a e 7^a2^a SEDUTA (10 novembre 1964)

vati che saranno oggetto di espropriazione, ritengo che sarebbe stato meglio un esplicito riferimento alla legge per Napoli.

D E' C O C C I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei che il relatore rileggesse il testo della lettera *d*).

L O M B A R D I, *relatore*. Presento la seguente nuova formulazione della lettera *d*): « La determinazione dell'area nei piani regolatori generali e particolareggiati, anche se approvati prima dell'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1962, n. 17, sostituisce, agli effetti del giudizio sull'idoneità, nonchè della dichiarazione di pubblica utilità, l'approvazione dell'apposita Commissione provinciale ».

P R E S I D E N T E. Allora la lettera *d*) finisce con le parole che ha letto il relatore, mentre rimangono sopresse le parole successive, che pure figuravano nel testo della Sottocommissione.

Z A N N I E R. Vorrei ricollegarmi un istante a quanto ha fatto presente il senatore Genco.

Forse è inutile aggiungere qualcosa alla formulazione della prima parte dell'articolo 3, per i motivi detti dal senatore Lombardi. Ma vorrei far osservare al relatore che qui si dice esattamente: « Per quanto attiene alla scelta e all'approvazione dell'area si applicano le disposizioni, eccetera... ». Nulla si dice a proposito dell'acquisizione. Per maggiore chiarezza, sarebbe bene che nella prima riga si aggiungesse la parola « acquisizione ». In questo modo noi chiariremmo che l'acquisizione è regolata dalle stesse norme contenute negli articoli 2 della legge n. 17 e 7 della legge numero 1073, e sarebbe eliminato così il dubbio manifestato dal senatore Genco.

Desidero poi ribadire quanto è stato detto ieri sera in Sottocommissione.

La Sottocommissione ha formulato la lettera *b*) nell'attuale stesura, intendendo considerare come implicita approvazione il decorso termine di 45 giorni senza risposta da parte della Commissione che è tenuta a deliberare.

Questa precisazione è necessaria perchè l'approvazione per decorrenza di termini non ha luogo qualora le aree indicate dall'amministrazione comunale o dagli enti interessati a realizzare la costruzione siano più di una. In questo caso l'approvazione implicita non può avvenire e rimane l'obbligo, da parte della Commissione, del sopraluogo e del riconoscimento in forma autonoma di quale sia l'area che presenta le caratteristiche migliori.

G R A N A T A. Entro i 45 giorni o anche dopo?

Z A N N I E R. Cade il termine perentorio. Si è fatto il caso di un comune che nella domanda segnali più aree. In questo caso, la Commissione non può esimersi dall'effettuare il sopraluogo, nè si può ritenere approvata l'area per decorrenza di termini, in quanto c'è una segnalazione plurima.

Mi sembra che la questione sia stata oggetto di discussione ieri sera.

G R A N A T A. È vero. Ma se la Commissione va a fare il sopraluogo, cosa che in ogni caso ritengo doverosa, anche se il comune ha indicato una sola area, già con quell'atto essa ha dato inizio ad un processo di accertamento, che dovrebbe concludersi entro i 45 giorni.

Z A N N I E R. Ma il termine di 45 giorni non può essere perentorio quando un'amministrazione segnala più aree. Infatti, nell'ipotesi che la Commissione non faccia il sopraluogo, non so come si possa dire quale area viene prescelta.

B O S C O. Desidero innanzitutto associarmi alla proposta del senatore Zannier di perfezionare la parte iniziale dell'articolo 3 aggiungendo la parola « acquisizione ».

Per quanto riguarda poi la lettera *b*), sostituire la parola « passato » con l'altra « decorso », che è più tecnica, cioè « Decorso tale termine, detta domanda si intende comunque approvata ».

Qual'è il significato giuridico di questa formula? Noi abbiamo inteso stabilire una

presunzione *iuris et de iure* di approvazione, in caso di mancata deliberazione da parte della Commissione nel termine previsto. Ora, l'approvazione si riferisce necessariamente alla domanda che riguarda una sola area. Può darsi, invece — e questa anche sarebbe, secondo me, una domanda ammissibile — che il Comune proponga alla Commissione diverse aree in alternativa e dica: la mia scelta è caduta sull'area A; nell'ipotesi che questa area A non presenti condizioni ambientali e igieniche idonee, segnalo anche l'area B. Anche in questa ipotesi esistono, a mio avviso, presupposti per l'approvazione implicita, perchè, quando la Commissione non si pronuncia e quindi si presume che abbia implicitamente approvato, evidentemente l'approvazione si riferisce all'area che è stata prescelta dal comune, anche se in subordinata è stata indicata un'altra area. Nell'ipotesi invece in cui ci sia una domanda che pone sullo stesso piano diverse aree, senza un ordine preferenziale, poichè questa domanda non è giuridicamente accoglibile, non può costituire presupposto per l'approvazione implicita. Questa l'interpretazione esatta della lettera b).

Ma non si può precisare che la domanda si intende approvata solo nell'ipotesi di una sola area. Un comune potrebbe essere così diligente da prevedere l'eventualità che la Commissione non approvi l'area e per ragioni di urgenza suggerisca un'area suppletiva. In questo caso si presceglie l'area indicata dal comune in via principale.

ZANNIER. Mi sembra importante questa precisazione ai fini interpretativi della lettera b).

BOSCO. Se non c'è una indicazione di priorità la domanda è irricevibile.

GRANATA. Sono d'accordo con le dichiarazioni del collega Bosco. Vorrei aggiungere un altro elemento di carattere formale a conferma della validità dell'interpretazione.

La lettera a) dice: « la domanda di riconoscimento dell'area... ». Ciò implicita-

mente importa l'obbligo di una preventiva scelta da parte del comune con conseguente domanda di approvazione di un'area, non di più aree.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Altrimenti non si tratta di una richiesta univoca, ma di una dichiarazione generica che non può avere alcun valore.

PRESIDENTE. Nelle leggi precedenti si parla sempre di « area » al singolare.

DE UNTERRICHTER. Vorrei osservare che un edificio di una certa importanza lo si deve progettare per una determinata area; non è facile, infatti, che più aree si prestino ad accogliere lo stesso edificio. Quindi è logico che si tratti di un'area sola.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'aggiunta della parola « acquisizione », nella prima riga dell'articolo 3, dopo le parole « per quanto attiene alla scelta ».

(È approvata).

Si intende che la stessa parola sarà aggiunta nella rubrica dell'articolo, che parla soltanto di scelta e approvazione.

Pongo in votazione, la sostituzione, nella lettera b), della parola « passato » con la parola « decorso ».

(È approvata).

Passiamo alla votazione della lettera d) nel seguente testo:

« La determinazione dell'area nei piani regolatori generali e particolareggiati, anche se approvati prima dell'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1962, n. 17, sostituisce, agli effetti del giudizio sull'idoneità, nonché della dichiarazione di pubblica utilità, l'approvazione dell'apposita Commissione provinciale ».

La pongo ai voti.

(È approvata).

Do di nuovo lettura dell'articolo 3 nel testo che risulta dopo gli emendamenti testè approvati:

Per quanto attiene alla scelta, all'acquisizione e all'approvazione dell'area destinata alla costruzione di edifici scolastici, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e 7 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, con le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) la domanda di riconoscimento della area per l'approvazione da parte dell'apposita Commissione provinciale deve essere presentata a quest'ultima, almeno 90 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della richiesta di contributo;

b) la stessa Commissione è tenuta a deliberare entro il termine massimo di 45 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento dell'area. Decorso tale termine, detta domanda si intende comunque approvata;

c) l'ingegnere capo del Genio civile, il Provveditore agli studi e il Medico provinciale possono farsi sostituire da loro delegati;

d) la determinazione dell'area nei piani regolatori generali e particolareggiati, anche se approvati prima dell'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1962, n. 17, sostituisce, agli effetti del giudizio sulla idoneità nonché della dichiarazione di pubblica utilità, l'approvazione dell'apposita Commissione provinciale.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

L'onorevole de' Cocci deve assentarsi e vorrebbe, pertanto, anticipare le osservazioni che intende fare a nome del Ministero dei lavori pubblici sulla restante parte del testo.

D E' C O C C I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Le osservazioni che desidero fare non sono rilevanti e le affido alla cortesia dell'onorevole Caleffi, del Presidente e di tutti i colleghi.

Per quanto riguarda gli articoli 4 e 5 non ho nulla da dire. Per quanto concerne, in-

vece, l'articolo 5-bis proporrei di inserire dopo le parole « con decreto del Provveditore alle opere pubbliche », le altre « previo parere del Comitato tecnico amministrativo ».

G R A N A T A. Sempre in merito all'articolo 5-bis, che cosa ci può dire circa l'aumento dei limiti di competenza?

D E' C O C C I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ringrazio il senatore Granata per aver richiamato la mia attenzione su questo punto.

Ero personalmente proclive all'aumento dei limiti di spesa; ho consultato, però, gli organi del Ministero e questi mi hanno fatto osservare che l'elevazione della competenza del Provveditore alle opere pubbliche a 500 milioni è relativamente recente. Anche se c'è una certa perplessità, quindi, proporrei di lasciare le cose come stanno. Sarebbe necessario, salvo parere contrario della Commissione, mantenere il limite di 500 milioni in tutti gli altri casi, per esempio, per ciò che riguarda l'ISES, in quanto diamo già a questo Istituto la possibilità di auto-approvare i progetti, e 500 milioni, d'altra parte, rappresentano una cifra cospicua.

B O S C O. Saremmo evidentemente proclivi ad elevare la competenza del Provveditore alle opere pubbliche, ma ci rendiamo conto che il problema non può essere circoscritto alla edilizia scolastica. Penso, pertanto, che la Commissione potrebbe fare una segnalazione in questo senso, pregando il Ministero di rivedere il problema nel suo complesso.

D E' C O C C I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accetto e ringrazio, perchè è mia opinione personale che dobbiamo fare qualcosa a questo riguardo; stiamo studiando, del resto, qualche modifica organica, in particolare per quanto riguarda la legge n. 589, che formuleremo in sede di discussione di alcune proposte oggi alla Camera dei deputati, forse anche tra poche settimane.

Per quanto riguarda l'articolo 6, sarebbe auspicabile che il secondo comma rimanesse, con l'eliminazione delle ultime due righe.

A proposito dell'articolo 7, il prezzo dell'area per gli edifici prefabbricati, sia ben chiaro, può essere compreso nello stanziamento dei 4 miliardi e 400 milioni. Comunque, l'acquisto dell'area è un problema che sottopongo al parere della Commissione.

B O S C O. Sarebbe bene chiarire questo punto prima che l'onorevole Sottosegretario si allontani.

Sarei del parere di accogliere la proposta che ha formulato, sia pure non formalmente, l'onorevole Sottosegretario, cioè, di dare il contributo anche per l'acquisizione dell'area per l'edilizia prefabbricata, altrimenti ci sarebbe una differenza di trattamento tra l'edilizia prefabbricata e l'edilizia ordinaria. Dato, poi, che all'articolo 9 si prevede che gli enti ai quali sia stato promesso il contributo per l'edilizia ordinaria hanno la facoltà di utilizzare le relative somme per l'acquisto e l'installazione di edifici prefabbricati, nonchè per l'acquisizione, l'apprestamento e la sistemazione delle relative aree, si avrebbe questo inconveniente: i comuni, per acquistare il diritto al rimborso anche del prezzo dell'area, in un primo momento potrebbero seguire la via dell'edilizia ordinaria per poi riservarsi la possibilità di preferire l'edilizia prefabbricata. Questo espediente farebbe perdere del tempo!

L O M B A R D I, *relatore*. Il comune ha interesse a ricorrere al sistema dell'edilizia prefabbricata per via diretta, perchè paga l'area e il resto è *gratis*.

D E' C O C C I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io mi permetto di segnalare il problema alla Commissione la quale, poi, deciderà.

Per quanto riguarda l'articolo 9 trovo molto opportuno l'inserimento dei delegati, quali eventuali sostituti dei membri della Commissione, affinchè questa possa funzionare speditamente; è bene però osservare che i delegati dovrebbero essere permanenti, *ab origine*, perchè non sarebbe convenienti,

trattandosi di gare di appalto-concorso, che si verificassero delle sostituzioni, caso per caso, con persone diverse.

L O M B A R D I, *relatore*. Sarei favorevole alla dizione « delegati permanenti », perchè si tratta di un caso in cui la delega deve essere data *ab origine*, dalla prima seduta.

B O S C O. Si potrebbe giungere all'annullamento dell'appalto per formazione irregolare della Commissione, qualora sorgesse l'esigenza, anche all'ultimo momento, di sostituire lo stesso delegato permanente. La forma, quindi, deve essere elastica e penso che la più opportuna sia proprio quella suggerita dalla Sottocommissione, salvo le istruzioni che i rispettivi Ministeri potranno dare ai loro rappresentanti periferici, se lo ritengono, per il buon andamento dei lavori delle Commissioni, che la delega debba essere data *ab origine* e non di volta in volta.

D E' C O C C I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A proposito del problema segnalato dal senatore Zannier, debbo ammettere che ieri sera ero rimasto un po' preoccupato, perchè mi sembrava che la proposta di Zannier mirasse a modificare completamente l'articolo 10 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Riflettendoci bene, siccome sono sorti effettivamente dei dubbi che l'articolo 10 della citata legge possa riferirsi anche all'edilizia scolastica, penso che sarebbe sufficiente, a questo riguardo, inserire un nuovo comma nell'articolo 13, dopo il primo, con il quale stabilire che le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, si applicano anche a tutte le opere di edilizia scolastica.

Mi pare di non dovere aggiungere altro. Esprimo il mio riconoscimento al relatore e alla Commissione per lo sforzo compiuto, che è stato veramente notevole, per perfezionare il testo e snellire, soprattutto, le procedure, e ringrazio tutti della cortesia usatami.

P R E S I D E N T E . Procediamo nei nostri lavori.

Le modificazioni che la Sottocommissione propone di introdurre nel testo governativo dell'articolo 4 sono particolarmente complesse. Do pertanto lettura, innanzitutto, dell'articolo 4 nel testo proposto dal Governo.

Art. 4.

(Compilazione e presentazione dei progetti)

I progetti devono essere compilati in conformità delle norme contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1956, numero 1688, per le scuole elementari, nonché del regolamento, previsto dall'articolo 11 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per le scuole medie e secondarie di ogni tipo.

Nelle more dell'emanazione del detto regolamento i progetti per le scuole medie e secondarie di ogni tipo saranno compilati in conformità di istruzioni che saranno impartite dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro.

Progetti di massima possono essere presentati, per un esame preventivo, alla Commissione provinciale prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17 o al Provveditorato alle opere pubbliche, ovvero al Consiglio superiore dei lavori pubblici, a seconda della rispettiva competenza.

In ogni caso i progetti definitivi devono essere sottoposti all'approvazione nel termine massimo di sei mesi dall'avvenuta promessa di contributo, tramite l'Ufficio del genio civile, il quale è tenuto ad inviarli ai suddetti organi nel termine di 15 giorni dalla ricezione.

I progetti predisposti per edifici destinati alle cessate scuole di avviamento professionale e alle scuole d'arte, già approvati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, devono essere riveduti entro quattro mesi dalla data di diramazione delle istruzioni previste dal secondo comma del presente articolo.

Tutti gli altri progetti, ove siano restituiti per eventuali modificazioni, devono esse-

re ripresentati per l'approvazione nel termine massimo di 4 mesi dalla restituzione.

Il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, provvede alla revoca del contributo in caso di inadempienza da parte degli Enti interessati.

La Sottocommissione propone la soppressione del primo comma di questo articolo, quale risulta nel testo governativo, perchè lo considera pleonastico.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta della Sottocommissione.

(È approvata).

La Sottocommissione propone di sostituire il secondo comma con il seguente testo:

« Fino a quando non sarà emanato il regolamento previsto dall'articolo 11 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, i progetti per le scuole medie secondarie saranno compilati in conformità di istruzioni che saranno impartite dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro ».

G E N C O . Qui si parla dei progetti che saranno compilati; per i progetti già approvati non si fa alcun cenno e non vorrei che, ad un certo momento, gli organi periferici contestassero la loro validità.

L O M B A R D I , *relatore*. Il senatore Genco, se ho ben capito, segnala il pericolo che qualche ufficio periferico potrebbe interpretare questa norma come una remora, nel senso cioè che bisogna attendere che vengano impartite nuove istruzioni dal Ministero prima di approvare i progetti.

G E N C O . Parlo dei progetti già approvati.

P R E S I D E N T E . Se dobbiamo fare una modifica, direi di sostituire le parole « in conformità di istruzioni che saranno impartite » con le altre « in conformità delle istruzioni impartite ».

COMMISSIONI RIUNITE - 6^a e 7^a2^a SEDUTA (10 novembre 1964)

G E N C O . L'importante è che risulti a verbale che i progetti già approvati rimangono fermi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 4 nel testo proposto dalla Sottocommissione, con la sostituzione delle parole « in conformità di istruzioni che saranno impartite » con le altre « in conformità delle istruzioni impartite ».

(È approvato).

La Sottocommissione propone la soppressione del terzo comma del testo originario.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta di soppressione.

(È approvata).

Do lettura dei commi quarto e quinto, nel nuovo testo proposto dalla Sottocommissione:

« I progetti definitivi devono essere sottoposti all'approvazione nel termine massimo di sei mesi dall'avvenuta promessa di contributo, tramite l'Ufficio del Genio Civile, il quale è tenuto ad inviarli agli organi competenti, nel termine di 15 giorni dalla ricezione.

I progetti predisposti per edifici destinati alle cessate scuole di avviamento professionale e alle scuole d'arte, già approvati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, devono essere riveduti e ripresentati entro quattro mesi dalla stessa data ».

Li metto ai voti.

(Sono approvati).

Il sesto e settimo comma del testo proposto dalla Sottocommissione sono identici ai corrispondenti commi del testo originario.

Li metto ai voti.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 5. Do lettura del primo comma nel testo proposto dalla Sottocommissione:

Art. 5.

(Approvazione dei progetti)

L'approvazione dei progetti delle opere finanziate a norma dell'articolo 1 della presente legge ha luogo — a seconda delle competenze — con deliberazione della Commissione provinciale, di cui al precedente articolo, entro trenta giorni dalla ricezione degli elaborati, ovvero con decreto del Provveditore alle opere pubbliche o del Ministro dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla ricezione degli elaborati.

C'è una variante, rispetto al testo originario, perchè sono state eliminate le ultime parole « muniti del parere degli Organi tecnici ».

L O M B A R D I , *relatore*. Mi sembra che l'onorevole de' Cocci abbia suggerito di inserire dopo le parole « del Provveditore alle opere pubbliche », le altre « previo parere del Comitato tecnico amministrativo ».

P R E S I D E N T E . La proposta dell'onorevole Sottosegretario si riferisce all'articolo 5-bis.

G E N C O . Quando diciamo « l'approvazione dei progetti delle opere finanziate a norma dell'articolo 1 ... » non c'è il pericolo che vengano esclusi i progetti già approvati?

P R E S I D E N T E . Non c'è alcuna possibilità di equivoco.

L O M B A R D I , *relatore*. Semmai, si potrebbe dire « l'approvazione dei nuovi progetti », perchè qui, in sostanza, l'unico aspetto modificativo, rispetto al passato, riguarda i termini.

D O N A T I . Ci sono, evidentemente, progetti di opere già finanziate; se dicia-

COMMISSIONI RIUNITE - 6^a e 7^a2^a SEDUTA (10 novembre 1964)

mo « l'approvazione dei nuovi progetti », escludiamo i finanziamenti di tutti gli stralci dei vecchi progetti.

S P I G A R O L I . La proposta fatta dall'onorevole de' Cocci viene presa in esame oppure viene respinta?

P R E S I D E N T E . Come ho già detto, si riferisce all'articolo 5-bis, là dove si dice « La concessione del contributo avviene con decreto del Provveditore alle opere pubbliche »; a questo punto verrebbero inserite le parole « previo parere del Comitato tecnico amministrativo ».

S P I G A R O L I . A me pare che il Comitato tecnico non possa dare il suo parere sulla concessione del contributo, ma piuttosto per quanto riguarda l'approvazione del progetto. Ecco perchè ritengo che sia questa la sede in cui dobbiamo decidere se accettare, o meno, la proposta del Sottosegretario.

G I A N C A N E . In effetti, l'onorevole de' Cocci si era riferito all'articolo 5 per quanto concerne il limite di competenza del Provveditore alle opere pubbliche.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La sua proposta si riferiva all'articolo 5-bis.

P R E S I D E N T E . Per l'articolo 5 il Sottosegretario non ha fatto alcuna proposta.

S P I G A R O L I . Penso che l'onorevole Sottosegretario si sia preoccupato, in sostanza, di cautelare il Provveditore alle opere pubbliche in ordine alla valutazione tecnica dei progetti e che abbia, pertanto, proposto di inserire una norma proprio allo scopo di concedere al Provveditore stesso la possibilità di interpellare l'organo consultivo che gli è proprio in questa materia, cioè il Comitato tecnico, prima di esprimere un giudizio su un determinato progetto. Ecco perchè ritengo che sia questo il momento di decidere se accettare o meno

il suggerimento dell'onorevole de' Cocci; tanto più che qui si propone di sopprimere le parole « muniti del parere degli Organi tecnici », il che mi pare che sia in contraddizione con lo spirito della proposta del Sottosegretario, che faccio mia.

P R E S I D E N T E . Tutto sommato, lei respinge la soppressione di queste parole?

S P I G A R O L I . Propongo di toglierle e di inserire soltanto le parole « previo parere del Comitato tecnico amministrativo ».

D O N A T I . Nè il Provveditore alle opere pubbliche, nè il Ministro emanano decreti, per la concessione di un contributo, senza avere prima consultato gli organi tecnici in ordine alla disponibilità finanziaria. Per questa ragione, mi sembra logico che le parole « previo parere del Comitato tecnico amministrativo » debbano essere inserite nell'articolo 5-bis.

D E R I U . A conferma di quanto dice il collega Donati, faccio presente che esiste una disposizione generale in base alla quale il Provveditore alle opere pubbliche non può procedere all'approvazione di un progetto se non ha prima consultato il Comitato tecnico. Trovo, quindi, che l'inserimento delle parole « previo parere del Comitato tecnico amministrativo » nell'articolo 5 sarebbe pleonastico, mentre sarebbe utile e opportuno nell'articolo 5-bis, in quanto, per quanto attiene al finanziamento, non esiste ancora una norma generale.

Z A N N I E R . Sono d'accordo.

G E N C O . Concordo con quanto afferma il collega Deriu, ma faccio osservare che nel terzo comma dell'articolo 5 del testo governativo, si prevede che i progetti per la costruzione di edifici destinati a scuole statali, dei Comuni e delle Province, per i quali non sia stato chiesto alcun contributo, vengano sottoposti al parere della Commissione provinciale o del Comitato tecnico amministrativo. In altri termini, vor-

COMMISSIONI RIUNITE - 6^a e 7^a2^a SEDUTA (10 novembre 1964)

rei dire che accettando la proposta del collega Spigaroli noi non pregiudichiamo nulla, non facciamo che codificare una norma che è già in atto.

C A L E F F I, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Credo che non sia necessario!

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 5 nel testo proposto dalla Sottocommissione, del quale è stata già data lettura.

(È approvato).

La Sottocommissione propone di sopprimere sia il secondo che il terzo comma dell'articolo 5, del testo governativo:

« La concessione del contributo avviene con decreto del Provveditore alle opere pubbliche per le opere che comportino una spesa non superiore a lire 500 milioni ovvero con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

« I progetti per la costruzione di edifici destinati a scuole statali, dei Comuni e delle Province, per i quali non sia chiesto o non spetti alcun contributo, sono sottoposti al parere della Commissione provinciale o del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche o del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a seconda della rispettiva competenza ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta di soppressione.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta nel testo proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

La Sottocommissione propone di inserire un articolo 5-bis del seguente tenore:

Art. 5-bis.

(Concessione del contributo).

La concessione del contributo avviene con decreto del Provveditore alle opere pub-

bliche per le opere che comportino una spesa non superiore a lire 500 milioni (o 750) ovvero con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

L'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici propone di aggiungere, dopo le parole « del Provveditorato alle opere pubbliche » le altre « previo parere del Comitato tecnico amministrativo ».

G R A N A T A. Mi sembrerebbe più corretto dire: « La concessione del contributo è disposta ».

B E L L I S A R I O. Vorrei sapere se esiste un motivo veramente valido che possa giustificare l'inserimento delle parole « previo parere del Comitato tecnico amministrativo »; perchè, in sostanza, il testo di questo articolo corrisponde a quello originario del secondo comma dell'articolo 5, che è stato soppresso, nel quale il Governo non aveva previsto una norma del genere.

Non vorrei, tutto sommato, che si trattasse soltanto di complicare la procedura perchè, in questo caso, non sarei d'accordo nel modificare il testo proposto dalla Sottocommissione.

C A L E F F I, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'onorevole de' Cocci ha formulato una richiesta del Ministero dei lavori pubblici: richiesta che si ricollega a quella dizione « muniti del parere degli Organi tecnici », che è stata soppressa nel primo comma dell'articolo 5.

Ora, il Ministero dei lavori pubblici propone di inserire una norma che preveda questa consulenza almeno per quanto riguarda la concessione dei contributi, in ordine appunto alla possibilità o meno di attuare le opere. Io non mi oppongo a questa proposta, sebbene ritenga, come ha giustamente osservato il senatore Bellisario, che l'inserimento di una norma del genere possa allungare la procedura; mi rimetto, quindi, al parere della Commissione.

Z A N N I E R. A me sembra che non si debba innovare nulla in materia, perchè

c'è un Comitato tecnico amministrativo, che è l'organo tecnico, il quale esamina i progetti ed esprime un voto; il Provveditore traduce poi questo voto nel decreto che viene successivamente registrato dalla Corte dei conti.

A quanto mi risulta, non si è verificata finora, in questo settore, alcuna interferenza o anormalità di funzionamento; quindi, lascerei il testo dell'articolo 5-bis così com'è stato proposto dalla Sottocommissione.

DERIU. Sono anch'io di questo avviso!

DONATI. C'è una responsabilità di ragioneria da parte del Provveditore alle opere pubbliche che non può essere ignorata. Ecco perchè si chiede il parere dell'organo tecnico amministrativo.

SPIGAROLI. Il Provveditore non ha alcuna responsabilità nell'amministrazione dei fondi. Questi finanziamenti vengono stabiliti dal Ministero, il Provveditore deve prenderne atto e, una volta approvati, deve emettere il decreto. Non ha bisogno di sentire alcun parere, e per questo ritengo che nell'articolo 5-bis l'inserimento di tale norma sia superfluo.

PRESIDENTE. Mi pare che tutta la Commissione sia del parere di non accettare la proposta fatta dal rappresentante del Governo.

DERIU. Riteniamo che si debba approvare l'articolo 5-bis nel testo proposto dalla Sottocommissione.

BELLISARIO. Prima di passare all'approvazione dell'articolo, vorrei dire qualche altra cosa sulla questione dell'aumento dei limiti di competenza.

PRESIDENTE. Mi pare che la Commissione abbia preso la decisione di non cambiare nulla, ma di rivolgere, secondo la proposta del senatore Bosco, un invito al Governo, perchè il problema venga studiato nel suo complesso, non solo per quanto ri-

guarda l'edilizia scolastica, ma tutte le opere pubbliche, a cominciare da quelle contemplate dalla legge n. 589.

DERIU. Nessuna decisione in proposito è stata presa. Non c'è stato altro che un desiderio formulato dal Sottosegretario e un'opinione espressa dal senatore Bosco. La Commissione però, a questo punto, è ancora libera di discutere e di decidere.

PRESIDENTE. Mi sembrava che fosse stata accettata la proposta del senatore Bosco, in considerazione del fatto che da pochi mesi abbiamo aumentato le competenze dei vari organi periferici per tutte le opere pubbliche; altrimenti un settore particolare verrebbe ad avere un trattamento diverso. Si trova inoltre allo studio una revisione generale per l'adeguamento delle quote di competenza, in rapporto al valore della moneta e all'aumento dei costi.

BELLISARIO. Sulla questione della cifra massima della competenza io mi rivolgo ai colleghi più esperti di me in queste procedure. In linea di massima sorge sempre in me una certa preoccupazione quando mi si dice di non innovare in un disegno di legge di carattere particolare, adducendo la ragione che si prenderanno provvedimenti successivi di carattere generale, perchè per esperienza so che tali provvedimenti di carattere generale non giungono mai a conclusione.

Ora, io penso che se vi è un settore in cui si può precedere, in un certo senso, la disposizione di carattere generale, la quale peraltro mi sembra condivisa da tutti, questo settore è proprio quello della edilizia scolastica.

Comunque, io non faccio una proposta formale di sostituire il limite di 500 milioni con quello di 750 milioni, ma mi appello alla maggiore esperienza e alla maggiore conoscenza di questa materia di altri colleghi per vedere se non sia veramente il caso di anticipare una norma che può essere molto utile per quel che riguarda il settore scolastico.

DERIU. Io faccio un passo avanti rispetto al senatore Bellisario e propongo senz'altro che il limite di spesa venga portato a 750 milioni.

DONATI. Io sono contrario alla proposta fatta dal senatore Deriu oltre che per le ragioni a suo tempo espresse dal Sottosegretario di Stato anche per quest'altra ragione: l'aumento della competenza degli organi locali è un incitamento alla tendenza alla monumentalità. Quando il limite è più basso, invece, accade che molti progetti, che probabilmente raggiungerebbero la cifra di 750 milioni, saranno contenuti entro i 500 milioni per ottenere una più rapida approvazione in sede locale.

Quindi, il contenimento della spesa dà la possibilità di soddisfare un maggior numero di richieste.

GIANCANE. A parte le considerazioni fatte testè dal senatore Donati, l'unica perplessità in proposito è che elevare questo limite è in contrasto con la legge sulle competenze degli organi locali del Ministero dei lavori pubblici, che è stata approvata da noi un mese fa, perchè in quel provvedimento si prevede, per il decentramento, la competenza fino a 500 milioni per i Provveditorati.

Pertanto, io non sono contrario ad aumentare il limite della competenza — anzi, portiamolo pure ad un miliardo! — e a dare così maggiori poteri ai Provveditorati, ma ritengo che in tal caso sarebbe necessario modificare contemporaneamente anche la legge generale.

ZANNIER. Secondo il mio parere vi sono due motivi per i quali io riterrei per il momento inopportuna l'estensione del limite. Il primo motivo deriva dal fatto che noi recentemente abbiamo revisionato tutta questa materia e l'ultima legge in proposito è stata quella riguardante le opere igieniche e sanitarie. Gli onorevoli colleghi ricorderanno che abbiamo cercato di adottare un criterio unitario per le opere di qualsiasi tipo, ed oggi siamo appunto giunti a questa unificazione di competenze: mi domando, pertanto, se è necessario elevare in questo caso il limite di competenza dei Provvedi-

torati. In ogni caso bisognerebbe aumentarlo parallelamente per tutte le opere.

La seconda ragione per la quale io ritengo inopportuno tale aumento è rappresentata dal fatto che nel settore dell'edilizia scolastica, negli Uffici tecnici del Genio civile e nei Provveditorati, vi è una notevole carenza di personale qualificato e specializzato per l'esame di questi progetti: noi ancora oggi non abbiamo acquisito le nozioni di tecnica edilizia nel settore della scuola, che sono normali nella generalità dei Paesi.

Quindi, io ritengo estremamente utile, in una siffatta situazione, che l'esame dei progetti di edilizia scolastica sia effettuato, al di sopra dei 500 milioni, in sede centrale, dove si dispone già di un materiale umano specializzato, che maggiormente è in grado di esprimere delle valutazioni sulla validità di determinate costruzioni in questo particolare settore. Spesse volte, infatti, vediamo dei semplici geometri esaminare progetti di edilizia scolastica seguendo pedissequamente il regolamento senza tenere conto delle esigenze concrete di questo tipo di edilizia.

Per questi motivi tecnici, ritengo che sia opportuno al momento attuale che per opere di valore superiore ai 500 milioni venga riservato l'esame in sede centrale.

DERIU. Non insisto, allora, nel mio emendamento.

GRANATA. Vorrei far rilevare che la parola « ovvero » non mi sembra chiara.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Indica un'alternativa.

GRANATA. La dizione non mi pare che sia corretta. Se la parola è alternativa, questo potrebbe significare che la concessione del contributo è disposta o con decreto del Provveditore alle opere pubbliche o con decreto del Ministro dei lavori pubblici anche per una spesa non superiore ai 500 milioni, mentre vogliamo intendere che fino a 500 milioni la competenza è esclusivamente del Provveditore alle opere pubbliche.

COMMISSIONI RIUNITE - 6^a e 7^a2^a SEDUTA (10 novembre 1964)

Faccio, pertanto, proposta formale di modificare il testo dell'articolo, per una esigenza di maggiore chiarezza, fermo restando il senso, nel modo seguente « La concessione del contributo è disposta con decreto del Provveditore alle opere pubbliche per le opere che comportino una spesa non superiore ai 500 milioni e con decreto del Ministro dei lavori pubblici per le opere di importo superiore ».

P R E S I D E N T E . Prima di passare alla votazione dell'articolo 5-bis nel testo ora proposto dal senatore Granata, ricordo che dovremmo pronunciarci sulla proposta fatta dal Sottosegretario di Stato de' Cocci di aggiungere l'inciso « previo parere del proprio Comitato tecnico amministrativo ». Mi pare, però, che, in linea di massima, siamo tutti contrari.

L O M B A R D I , relatore. Non sono d'accordo sull'emendamento del Sottosegretario de' Cocci, mentre accetto la formulazione proposta dal senatore Granata.

C A L E F F I , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Mi rimetto alla Commissione. Ho già detto che lo scopo del provvedimento è quello di sveltire al massimo le procedure. Poichè non posso contrastare l'opinione del mio collega dei lavori pubblici, mi rimetto alla Commissione.

P R E S I D E N T E . A questo punto la votazione non mi sembra necessaria, dato che il sottosegretario de' Cocci aveva dichiarato, prima di assentarsi, di rimettersi alla Commissione.

Do pertanto nuovamente lettura dell'articolo 5-bis nella formulazione proposta dal senatore Granata:

« La concessione del contributo è disposta con decreto del Provveditore alle opere pubbliche per le opere che comportino una spesa non superiore a lire 500 milioni e con decreto del Ministro dei lavori pubblici, per le opere di importo superiore ».

Lo metto ai voti.

(E approvato).

Data l'ora tarda, propongo di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge alle ore 16.

(Così rimane stabilito).

(La seduta, sospesa alle ore 13,50, è ripresa alle ore 16,10).

P R E S I D E N T E . Come gli onorevoli ricordano, questa mattina abbiamo sospeso la discussione, data l'ora tarda, subito dopo l'approvazione dell'articolo 5-bis.

Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'articolo 6 del quale do lettura nel testo proposto dalla Sottocommissione:

Art. 6.

(Sostituzione dei Comuni)

I Comuni con popolazione non superiore ai 25.000 abitanti, che siano situati nei territori e nelle località di cui alle leggi 10 agosto 1950, nn. 646 e 647, o che abbiano superato nell'esercizio 1963 il limite di cui all'articolo 19 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, nell'applicazione della sovrimposta fondiaria possono chiedere, per gli adempimenti degli obblighi in materia di edilizia scolastica, la sostituzione da parte dell'ISES. Il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, autorizza con proprio decreto la sostituzione.

Per i progetti di opere di importo superiore ai 500 (o 750) milioni, l'ISES ha l'obbligo di sentire il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'ISES avrà diritto in aggiunta ai contributi della presente legge, alla somma occorrente per coprire l'intero ammortamento. Le somme necessarie saranno annualmente stanziare nel bilancio dei Lavori pubblici.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare lo sconto dei relativi contributi e delle somme aggiuntive di cui al secondo comma del presente articolo (che si intenderanno irrevocabilmente ceduti alla Cassa) e ad erogarne il ricavo in una o più soluzioni su richiesta dell'ISES.

La Sottocommissione, cioè, propone un primo comma identico a quello del testo originario e la soppressione del secondo comma sempre del testo originario, il cui tenore era il seguente:

« Fermo restando il disposto dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 75, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, è autorizzato a sostituire di ufficio l'ISES alle Amministrazioni dei Comuni, contemplati nel comma precedente, qualora le Amministrazioni stesse non ottemperino a tutti gli adempimenti nel termine all'uopo prefisso dal Provveditore agli studi. Detto termine non potrà essere superiore ai quattro mesi nè inferiore a due mesi ».

Propone, altresì, la sostituzione del terzo e del quarto comma con altri due di diversa formulazione, nonchè l'aggiunta di un ultimo comma.

Il secondo comma del testo originario è quello che ha dato origine alle osservazioni del Sottosegretario di Stato de' Cocci nella seduta di questa mattina: cioè, mentre la Sottocommissione ne avrebbe proposto la soppressione, il Sottosegretario di Stato insiste perchè si mantenga tale comma sopprimendo soltanto le parole « Fermo restando il disposto dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 75 », che sembrano in contrasto con le disposizioni che seguono nello stesso comma.

Invito, pertanto, il relatore ad illustrare i motivi che hanno indotto la Sottocommissione a proporre la soppressione del comma.

L O M B A R D I, *relatore*. Come è stato già ricordato dall'onorevole Presidente, il secondo comma dell'articolo in esame stabilisce nelle prime parole « Fermo restando il disposto dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 75 »: ora, questo articolo 3 della legge n. 75, che è sostitutivo dell'articolo 13 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, prevede l'istituto della sostituzione per inadempienza da parte del Comune.

Come si può conciliare, però, l'istituto della sostituzione del Sindaco con un Com-

missario straordinario, nominato dal Ministro dell'interno, il quale deve sostituirsi al Sindaco soltanto per la parte che riguarda gli adempimenti in materia di edilizia scolastica, con la sostituzione d'ufficio dell'ISES sempre da parte del Ministro dell'interno, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici? Pertanto, è necessario scegliere una strada o l'altra.

Ora, io sono del parere che le disposizioni riguardanti il Commissario debbano rimanere immutate; cioè se il Sindaco è inerte — e l'inerzia è di carattere iniziale o successiva — subentra il Commissario, che fa domanda per ottenere la sostituzione dell'ISES, in quanto si tratta di Comuni, i quali si trovano in una particolare situazione, che non abbiano cioè le necessarie disponibilità finanziarie.

P R E S I D E N T E. Salvo la soppressione della prima frase del secondo comma, a me sembra che la differenza fra la dizione del primo e la dizione del secondo comma, riferentisi entrambi allo stesso atto di sostituzione dell'ISES ai Comuni, sia nel fatto che nel primo comma si contempla la domanda di sostituzione da parte dei Comuni, si tratta, cioè, di un atto spontaneo dei Comuni, mentre nel secondo comma si prevede l'intervento di ufficio del Ministro, nel caso di inerzia assoluta da parte delle Amministrazioni.

G E N C O. Si tratta di due concetti contrastanti, in quanto il primo comma parla di mancanza di cespiti delegabili: quindi, è chiaro che per un Comune, il quale non disponga di entrate tali da poter garantire il mutuo, avviene la sostituzione da parte dell'ISES. Pertanto, il caso bisognerebbe comprenderlo, a mio avviso, nel primo comma: cioè l'ISES deve sostituirsi al Comune anche nel caso che il Comune faccia la domanda, ma successivamente non abbia alcuna possibilità di contrarre mutui e, pertanto, non sia inadempiente, ma soltanto insolvente.

Ho voluto prendere la parola sull'articolo sottoposto al nostro esame proprio perchè,

all'inizio della discussione generale sul disegno di legge, ho premesso che la difficoltà maggiore per l'esecuzione di tale programma di edilizia scolastica consiste proprio nella disponibilità di fondi da parte della Cassa depositi e prestiti. In un caso specifico del quale mi sono occupato, la Cassa depositi e prestiti ha fatto sapere che, nonostante si siano avuti gli affidamenti da parte del Ministero dei lavori pubblici, per quanto si riferisce al contributo non ha fondi da mettere a disposizione.

PRESIDENTE. Di questo non dobbiamo occuparci in questa sede.

GENCO. In questo caso, però, il programma edilizio rimane fermo.

Questo è il motivo per cui avrei voluto degli affidamenti da parte del Ministero del tesoro: sono qui intervenuti il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, ma non un rappresentante del Ministro del tesoro.

PRESIDENTE. La questione della disponibilità da parte della Cassa depositi e prestiti non è cosa che si possa accertare in questo momento, poichè dipende da molti fattori economici e finanziari.

Proprio oggi è stata approvata la legge speciale per Roma, secondo la quale la Cassa depositi e prestiti dovrà concedere un mutuo per 100 miliardi: evidentemente questi fondi non potranno essere utilizzati per altri fini. La Cassa interviene a seconda delle sue possibilità che variano da momento a momento.

GENCO. A mio avviso, la sostituzione dell'ISES a tutti gli effetti per i Comuni inferiori ai 25.000 abitanti dovrebbe essere automatica.

PRESIDENTE. Uno dei motivi per i quali la Sottocommissione propone di sopprimere il secondo comma dell'articolo è proprio il timore di compromettere l'autonomia dei Comuni con un atto di imperio del Ministro.

INDELLI. Ma per i Comuni al di sotto dei 25.000 abitanti non provvede la Cassa per il Mezzogiorno?

PRESIDENTE. La legge è generale e, quindi, riguarda tutta l'Italia e non soltanto il Mezzogiorno. In secondo luogo è evidente che là dove vi sono due possibilità il Comune sceglierà quella più vantaggiosa.

CALFFI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sopprimendo il secondo comma si verrebbe ad abolire l'istituto della sostituzione che per noi è importantissimo, perchè non è previsto da nessun'altra disposizione. Sarei dell'opinione, pertanto, che basterebbe sopprimere appunto le prime parole del comma, al fine di evitare una lacuna che non so in quale altro modo potrebbe essere colmata.

RUSSO. Vi possono essere tanti interessi contrastanti nelle Amministrazioni, originati da persone che fanno parte delle Amministrazioni stesse, vi possono essere interessi particolari... vi possono essere tante mi-
serie!

CALFFI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Pertanto, a parte la soppressione delle parole iniziali, io insisterei per il mantenimento del comma.

GENCO. Per quale ragione il presente disegno di legge prevede che all'ISES sia data tutta la somma occorrente per coprire l'intero ammortamento e ai Comuni inferiori ai 25.000 abitanti non è concesso un uguale beneficio?

CALFFI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Se si affida all'ISES questo compito, è chiaro che l'ISES stessa deve avere le disponibilità finanziarie necessarie.

GENCO. Allora, i Comuni avranno interesse a non rendersi parte diligente: infatti, il giorno in cui il Comune saprà che facendo la domanda otterrà un contributo, ma per il resto dovrà provvedere con i propri mez-

COMMISSIONI RIUNITE - 6^a e 7^a2^a SEDUTA (10 novembre 1964)

zi, è evidente che non avrà alcun interesse a rendersi parte diligente e attenderà che intervenga l'ISES in modo da evitare qualsiasi spesa.

P R E S I D E N T E . L'ISES interviene, però, a certe condizioni: infatti, il primo comma si riferisce espressamente a comuni con popolazione non superiore a 25.000 abitanti, che siano situati nei territori e nelle località di cui alle leggi 10 agosto 1950, nn. 646 e 647, o che abbiano superato nell'esercizio 1963 il limite di cui all'articolo 19 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, nell'applicazione della sovrimposta fondiaria.

G E N C O . Il Comune che chiede tale sostituzione non si carica di nessun onere e quindi — ripeto — avrà tutto l'interesse a chiederla.

P R E S I D E N T E . I Comuni che rientrano nelle leggi nn. 646 e 647 del 1950 sono considerati aree depresse e quindi sono già in condizione di non poter fare spese: gli altri comuni che, pur non essendo compresi in quei territori, si trovano però nelle altre condizioni previste dall'articolo, sono in condizioni altrettanto disagiate. Quindi, nei limiti di questa situazione, è necessario prevedere la possibilità per i singoli Comuni di farsi sostituire dall'ISES.

G E N C O . Insisto nel dire che in tal caso tutti chiederanno la sostituzione.

G R A N A T A . A me fa piacere che siano sorti questi contrasti in merito all'interpretazione dell'articolo 6, in quanto ebbi occasione, in sede di discussione generale, di anticiparli, rilevando come il conferimento all'ISES di compiti anche di carattere finanziario, oltre che di compiti di carattere tecnico-organizzativo, avrebbe provocato gravi perplessità e preoccupazioni.

Mi rendo conto — ripeto — della difficoltà di emendare il testo in modo da sottrarre all'ISES la competenza finanziaria, lasciandogli soltanto quella tecnico-organizzativa. Tuttavia vorrei chiedere all'attenzione della Commissione se non sia opportuno riflettere an-

cora su questo punto che a noi pare fondamentale.

In fondo l'ISES è un ente pubblico e non si vede il motivo per cui lo Stato debba conferire all'ISES le somme occorrenti per l'adempimento di questo programma edilizio e non possa invece, lasciando all'ISES i compiti tecnico-organizzativi, per i quali è particolarmente preparata, deferire alle Amministrazioni comunali quei contributi e quelle sovvenzioni, che sarebbero comunque destinati a quello stesso obiettivo, rappresentato appunto dalla costruzione di edifici scolastici nell'ambito dei Comuni stessi.

Non vedo, pertanto, quali difficoltà possano insorgere al riguardo.

Io so quale sarà l'obiezione che mi farà il relatore: « Noi in questo testo abbiamo soltanto sostituito, però, con riferimento alla legge n. 1073, la dizione "ISES" alla dizione "UNRRA-Casas" (e a questo proposito devo precisare che forse sarebbe stato preferibile indicare per esteso la definizione dell'ISES e non la sigla, perchè nelle leggi è più opportuno indicare integralmente la denominazione degli enti ai quali ci si riferisce). Pertanto, queste considerazioni, questi rilievi si sarebbero dovuti fare eventualmente a proposito della legge precedente ».

Non vedo, però, per quale motivo si debba persistere in un errore.

Ora, le osservazioni fatte in questa sede in merito alla competenza dell'ISES, alle sue possibilità di intervento a seconda che i Comuni siano o meno, e sino a che punto, inadempienti, ci confermano nel convincimento che quelle obiezioni erano fondate e che, quindi, sarebbe forse opportuno riesaminare la nostra proposta di conferire all'ISES soltanto i compiti tecnico-organizzativi attraverso una erogazione diretta di fondi ai Comuni. Questo garantirebbe da una parte la autonomia degli enti locali, stimolerebbe i Comuni ad interessarsi di questo settore, che rientra nell'ambito dei loro compiti istituzionali, e li sgraverebbe nel contempo soltanto della difficoltà insormontabile di procedere sul terreno tecnico, in quanto sotto questo profilo interverrebbe l'ISES, che è un ente pubblico.

G E N C O . Per quale ragione il Comune dovrebbe soltanto incassare e versare? Quale ragione vi è di disturbare il Comune per questo soltanto?

G R A N A T A . Ma questo è uno dei compiti istituzionali dei Comuni! Seguendo l'impostazione del senatore Genco, in tutti i casi i Comuni incassano e spendono: ma questo — ripeto — è l'attività di ogni ente locale.

P R E S I D E N T E . Abbiamo discusso a lungo in sede di Sottocommissione di questo problema. Il senatore Granata ha ripetuto l'osservazione, di cui bisogna tener conto, relativa alla difficoltà di tradurre in emendamento concreto il suo criterio, che io personalmente, però, non approvo del tutto, perchè non mi pare che affidare all'ISES tutto l'incarico della progettazione e della realizzazione sia un menomare l'autonomia comunale.

Inoltre, la difficoltà che lo stesso senatore Granata ha fatto presente mi pare che consigli, data l'urgenza che abbiamo di approvare il disegno di legge, di superare tale problema

L O M B A R D I , *relatore*. Rileggendo l'articolo 3 della legge 3 febbraio 1963, numero 75, mi sono accorto che può esservi stato un errore di prospettiva e ritengo, quindi, che l'intero secondo comma possa essere mantenuto, salvo modificarne le prime parole in questo senso « Fermo restando il disposto dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 75, per quanto attiene all'applicazione dell'articolo 5 in esso riferito della legge 24 luglio 1962, n. 1073, il Ministro dell'interno... ».

Quell'articolo 3, infatti, fa riferimento a due ipotesi di sostituzione, l'una con l'UNRRA-Casas e l'altra con il Commissario.

L'ipotesi dei Comuni che ricadono nel caso del primo comma è già prevista dalla legge del 1963, quindi nel primo caso, che si riferisce all'articolo 5 della legge n. 1073, è bene mantenere l'istituto della sostituzione con il Commissario perchè non vi è la sostituzione dell'ISES. Ma per gli altri casi, che non sono quelli contemplati nel primo

comma del provvedimento in esame, in cui si parla della sostituzione dell'UNRRA-Casas, perchè i Comuni non hanno fatto domanda di essere sostituiti dall'UNRRA-Casas stessa, allora vale la pena di accettare la nuova formulazione contenuta nel secondo comma del testo che stiamo esaminando.

Quindi — ripeto — sarebbe opportuno dire: « Fermo restando il disposto dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 75, per quanto attiene all'applicazione dell'articolo 5 in esso riferito della legge 24 luglio 1962, n. 1073 »: il che vuol dire che per i casi di tutti gli altri Comuni — solo degli altri Comuni — che non hanno diritto di chiedere la sostituzione dell'ISES, perchè non si trovano nelle condizioni previste, vi è solo la sostituzione del Commissario; nei casi in cui i Comuni, invece, sono in quelle condizioni vi è soltanto l'unica via, quella nuova, della sostituzione d'ufficio da parte dell'ISES.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'articolo 3 della legge n. 75 del 1963 rimane, comunque, in vigore: pertanto, facendo iniziare il secondo comma dell'articolo che stiamo discutendo con le parole « Il Ministro dell'interno, con proprio decreto... » questa disposizione si aggiunge a quelle già vigenti.

L O M B A R D I , *relatore*. No, perchè le disposizioni in vigore stabiliscono che quando i Comuni non fanno domanda, su invito del Provveditore, si ha il Commissario prefettizio, mentre con la nuova proposta si fa riferimento ad un'altra forma di sostituzione, quella diretta dell'ISES anche per gli adempimenti che sono propri del Commissario prefettizio.

D O N A T I . Qui si tratta di una domanda che parte dai Comuni: risulta dalle parole del primo comma « I Comuni... possono chiedere... ».

L O M B A R D I , *relatore*. Sì, ma sono invitati dal Provveditore agli studi, come appare evidente dalle parole del secondo comma « qualora le Amministrazioni stesse

non ottemperino a tutti gli adempimenti nel termine all'uopo prefisso dal Provveditore agli studi»; cioè, quando il Provveditore riconosce sia necessario costruire una scuola in un determinato Comune, invita il Comune stesso a fare domanda: se il Comune si rifiuta, in tal caso nasce l'istituto della sostituzione.

G R A N A T A . Desidererei avere uno schiarimento. Il primo comma dell'articolo in esame stabilisce che i Comuni che si trovano in quelle determinate condizioni possono chiedere la sostituzione, il che conferisce implicitamente a detti Comuni un certo potere discrezionale.

Ora, quali sono gli elementi in base ai quali tale potere si esercita? Se il Comune, infatti, si trova nella assoluta impossibilità di chiedere i mutui, avendo applicata fino al limite massimo la sovrimposta fondiaria, questo potere discrezionale automaticamente viene a cadere. In tal caso non si comprende perchè si lasci la formula alternativa, laddove d'imperio il Comune non può che rivolgersi all'ISES, in quanto non ha alcuna possibilità di chiedere mutui.

Non so se il mio concetto sia stato espresso da me in termini chiari: secondo il mio parere, cioè, non ha senso lasciare alla discrezione del Comune una scelta. Tanto vale dire che in quel caso interviene l'ente pubblico, l'ISES.

R U S S O . Ma la necessità della scuola chi la ravvisa? L'Amministrazione responsabile!

G R A N A T A . No, le condizioni obiettive...

L O M B A R D I , *relatore*. Qui vi è un equivoco. Gli onorevoli colleghi, infatti, devono tenere presente che in questo caso la costruzione della scuola è completamente gratuita: di conseguenza è detto nel primo comma « possono chiedere ». Sarebbe stata preferibile, però, l'espressione « hanno diritto di chiedere ».

G A I A N I . Dal momento che tale costruzione è gratuita, costituisce evidente-

mente un diritto dei Comuni chiedere o meno la sostituzione.

D O N A T I . Si tratta di due casi ben distinti: uno è il caso previsto dalla legge in precedenza citata, che ammette la sostituzione, evidentemente per edifici scolastici ritenuti indispensabili dall'Autorità scolastica, l'altro è il caso in cui, invece, l'Autorità scolastica non ha pronunciato tale giudizio di necessità assoluta, pur riconoscendo l'utilità dell'edificio scolastico. Pertanto, per quest'ultimo caso, trattandosi di utilità e non di necessità assoluta, è detto « possono chiedere ».

Consideriamo, ad esempio, i comuni montani: essi sono in fase di spopolamento, sicchè la valutazione della necessità di un edificio scolastico in una determinata zona è collegata ad una dinamica della popolazione che solo l'ente locale è in grado di avvertire e misurare nella sua portata. Ad un certo momento quindi, il Comune non chiede di costruire l'edificio perchè si rende conto che questo, una volta ultimato, non sarebbe più utile alla scuola.

G R A N A T A . Ma allora che cosa significherebbe l'espressione contenuta nel primo comma « per gli adempimenti degli obblighi in materia di edilizia scolastica »? Tale espressione, invece, lascia supporre che il Comune si trovi nella necessità di adempiere ad un obbligo, ma non abbia la disponibilità finanziaria per farlo.

D O N A T I . È un obbligo tale per cui, nella sua discrezionalità, il Comune ritiene conveniente provvedere con mezzi di fortuna, magari con un affitto, piuttosto che con la costruzione di un edificio apposito.

G R A N A T A . Allora non si tratta più di un obbligo, ma di una facoltà.

D O N A T I . È un obbligo avere una scuola, ma è una facoltà averla in locali affittati o in un edificio proprio.

L O M B A R D I , *relatore*. L'interpretazione del primo comma, a mio parere, è la seguente. Vi sono dei Comuni che per parti-

colari difficoltà di ordine finanziario non sono in grado di poter costruire a proprie spese, sia pure parzialmente, l'edificio scolastico quando ne sono obbligati per legge: e questo è il motivo per il quale non è detto « devono chiedere », ma « possono chiedere ». Se si dicesse, infatti, « devono chiedere », dovrebbero comunque costruire, il che sarebbe una cosa assurda.

Il Provveditore emette un giudizio sulla necessità o meno di costruire l'edificio scolastico ed interviene mettendo in mora, in base al vecchio testo della legge, il Comune che non abbia aderito all'invito. In questo caso nasce l'istituto della sostituzione.

Perciò diciamo che, fermo restando il disposto dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 75, per i casi qui contemplati vale l'altra possibilità di cui si parla al secondo comma del presente articolo.

PRESIDENTE. Dal momento che quei casi non rientrano nel provvedimento al nostro esame, è pacifico che non abrogando l'articolo 3 per essi vale quella disposizione.

LOMBARDI, *relatore*. Restando in vigore l'articolo 3, si ha una duplice possibilità: quella di procedere alla sostituzione d'ufficio — come previsto nel secondo comma dell'articolo 6 — e quella di sostituire i comuni mediante il commissario prefettizio. Poichè questa, evidentemente, è una struttura, io proporrei di modificare il secondo comma dell'articolo 6 aggiungendo alle parole: « Fermo restando il disposto dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 75 », le altre: « per quanto attiene agli enti obbligati che non rientrino nei casi previsti dal primo comma del presente articolo ».

Questa precisazione consentirebbe di seguire un'unica via, cioè quella della sostituzione di ufficio.

DONATI. Il commissario prefettizio ha un solo compito, quello di fare la domanda. Io mi chiedo, pertanto, perchè dobbiamo toccare la legge vigente e perchè dobbiamo sopprimere il secondo comma. Così facendo, togliamo la possibilità, in que-

sti casi, di far sostituire il sindaco dal commissario; cosa che, invece, può essere utile.

CALFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anzi, può essere necessario!

GENCO. Si tratta di un articolo veramente congegnato male!

DE UNTERRICHTER. Sono del parere che si debba andare molto cauti nel cambiare qualcosa in questo campo senza aver prima sentito il parere degli organi burocratici che hanno formulato questo provvedimento. A mio avviso, qui si tratta veramente di rispettare l'autonomia dei comuni in quanto sono loro che, nella propria autonomia, chiedono di essere sostituiti dall'ISES e soltanto se si dimostrano negligenti lo Stato ha la facoltà di imporre di ufficio la sostituzione.

GRANATA. Concordo con quanto detto dal senatore De Unterrichter.

PRESIDENTE. Questa è proprio la distinzione che io facevo poc'anzi; cioè nel primo comma si prevede l'iniziativa comunale, mentre nel secondo comma si prevede l'intervento del Ministro dell'interno nel caso in cui il comune rimanga inerte mentre è necessario fare qualcosa.

DE UNTERRICHTER. Ne deriva anche che, mentre nel primo caso lo ISES risponde ai comuni che, pur essendosi fatti sostituire, hanno ancora un diritto di interferenza sull'attività che svolge questo Istituto, nel secondo caso, invece, l'ISES dovrà rispondere del suo operato direttamente allo Stato.

PRESIDENTE. Mi pare che possiamo senz'altro accogliere la proposta di non sopprimere il secondo comma del presente articolo.

Le prime due righe, a mio avviso, sono pleonastiche, ma se volete mantenerle, io non ho nulla in contrario.

COMMISSIONI RIUNITE - 6^a e 7^a2^a SEDUTA (10 novembre 1964)

G E N C O . A me pare che l'articolo 6, così com'è formulato, sia poco soddisfacente; pertanto, vorrei chiedere di sospendere la seduta per cercare di coordinarlo meglio.

L O M B A R D I , *relatore*. Permettetemi di dare lettura del testo dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 75, in maniera che possiate decidere con cognizione di causa. Esso dice:

« L'articolo 13 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è così sostituito:

« Quando il Comune o la Provincia, previo invito da parte del Provveditore agli studi competente, non assumano tempestivamente l'iniziativa di cui all'articolo 5 o all'articolo 12 della presente legge per la presentazione della domanda di contributo o per la domanda di sostituzione da parte dell'UNRRA-Casas, e quando si verificano i casi di ritardo da parte degli stessi Enti a prendere i provvedimenti necessari per la sollecita contrattazione dei mutui e per tutti gli altri atti inerenti all'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, il Ministro per l'interno, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, nomina un commissario per gli adempimenti occorrenti ».

Ora, mantenendo in vigore questa disposizione avviene che se il Provveditore agli studi invita i comuni a fare domanda di contributo, perchè è necessario costruire una scuola, ed il comune non la fa tempestivamente, il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina un commissario prefettizio. In base, però, al secondo comma dell'articolo in discussione, accanto a questa possibilità c'è anche l'altra, parallela, di una sostituzione di ufficio dell'ISES ai comuni da parte del Ministro dell'interno.

Se non si accetta, pertanto, la dizione da me proposta per il secondo comma, queste due possibilità continueranno a sussistere.

D E U N T E R R I C H T E R . A me pare che l'articolo sia chiaro così com'è formulato.

Nel primo comma si prevede il caso dei comuni diligenti che si fanno sostituire dal-

l'ISES, pur conservando degli adempimenti da compiere, come quello, per esempio, di presentare il progetto, di acquisire l'area, e così via. Nel secondo comma, invece, si dice che il Ministro dell'interno, con proprio decreto, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, è autorizzato a sostituire di ufficio l'ISES alle Amministrazioni dei Comuni, contemplati nel comma precedente, qualora le Amministrazioni stesse non ottemperino a tutti gli adempimenti nel termine all'uopo prefisso dal Provveditore agli studi.

P R E S I D E N T E . La preoccupazione del senatore Lombardi è un'altra!

G R A N A T A . Desidero chiedere un chiarimento al relatore.

L'articolo 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 75, si riferisce alla sostituzione del commissario alle Amministrazioni locali quando esse non ottemperino agli obblighi prescritti dalla legge, ma, in ogni caso, senza alcuna limitazione, nel senso che tale disposizione vale per tutti i comuni e per tutte le provincie. Qui, invece, ci troviamo di fronte ad una situazione particolare, cioè a quella di comuni con popolazione non superiore ai 25 mila abitanti e che si trovino nelle condizioni indicate nel primo comma dell'articolo 6, ed è proprio in relazione a questi che si introduce la disposizione del secondo comma, secondo la quale il Ministro dell'interno è autorizzato a sostituire di ufficio l'ISES alle Amministrazioni dei Comuni, contemplati nel comma precedente.

L O M B A R D I , *relatore*. Il primo comma del presente articolo ripete esattamente quanto detto nell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1962, n. 75, salvo che prima si parlava di UNRRA-Casas ed ora si parla di ISES. Inoltre, il caso prospettato da questo primo comma era già stato previsto dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073, in base alla quale, se il comune non fa la domanda, il Ministro dell'interno nomina un commissario prefettizio.

Pertanto, almeno per quanto riguarda il primo adempimento, cioè quello di fare

COMMISSIONI RIUNITE - 6^a e 7^a2^a SEDUTA (10 novembre 1964)

la domanda, si accavallano due disposizioni diverse.

Ora, per ovviare a questo inconveniente, si potrebbero aggiungere nel secondo comma, dopo le parole: « qualora le Amministrazioni stesse non ottemperino a tutti gli adempimenti », le altre: « fatta eccezione per quelli che riguardano la domanda ».

PRESIDENTE. Io sarei più propenso ad accettare la prima proposta del relatore, perchè essa evita la doppia possibilità di sostituzione del comune, lasciando in vita solo quella da parte dell'ISES.

GRANATA. Questo significa che la sostituzione di un commissario all'Amministrazione comunale avviene, di regola, in tutti gli altri comuni, che non si trovino nelle particolari condizioni previste in questo primo comma; nei casi previsti da tale comma, invece, non occorre la duplice fase del commissario prima e dell'ISES dopo, perchè quest'ultimo interviene di ufficio tramite la disposizione del Ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Questo punto mi sembra chiarito. Passiamo ai commi successivi. La Sottocommissione propone di sostituire il terzo comma del testo governativo con l'altro più breve: « Per i progetti di opere di importo non superiore ai 500 milioni, l'ISES ha l'obbligo di sentire il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

Il quarto comma nel testo proposto dalla Sottocommissione riproduce l'ultimo comma del testo governativo, salvo che non fa riferimento alla legge 9 agosto 1954, n. 645 e successive modificazioni perchè sarebbe pleonastico.

La Sottocommissione, inoltre, propone un comma aggiuntivo, il quale stabilisce che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare lo sconto dei relativi contributi e delle somme aggiuntive di cui al secondo comma del presente articolo (che si intendranno irrevocabilmente ceduti alla Cassa) e ad erogarne il ricavo, in una o più soluzioni, su richiesta dell'ISES.

GRANATA. A tale riguardo, già ieri ho espresso il mio pieno accordo con quanto detto dal senatore Bosco circa questo trattamento di privilegio conferito all'ISES.

Noi non vediamo la ragione per la quale lo stesso trattamento non debba essere usato nei confronti degli enti locali che adempiano agli obblighi inerenti all'edilizia scolastica.

PRESIDENTE. Perchè i comuni, a differenza dell'ISES non hanno la possibilità di garantire i mutui a questo fine.

FARNETI ARIELLA. Poniamo il caso che vi siano dei comuni con popolazione inferiore ai 25 mila abitanti che si trovino in queste particolari condizioni, cioè in aree riconosciute depresse e che non hanno possibilità di delegazione, ma che tuttavia desiderano provvedere a fare il progetto dell'edificio, non ritenendo giusto che l'ISES li sostituisca completamente. Io domando perchè non dobbiamo dare a questi comuni le stesse possibilità date all'ISES.

PRESIDENTE. La legge già prevede la possibilità della garanzia totale da parte dello Stato, ma il Tesoro, per mancanza di fondi, nicchia a darle pratica attuazione.

ZANNIER. È già in vigore una legge che prevede la garanzia dello Stato per i mutui nei casi in cui i comuni non abbiano la possibilità di garantire.

PRESIDENTE. Passiamo, ora, alla votazione dell'articolo 6, comma per comma.

Metto ai voti il primo comma, che conserva la formulazione proposta nel testo governativo, il quale dice:

« I Comuni con popolazione non superiore ai 25.000 abitanti, che siano situati nei territori e nelle località di cui alle leggi 10 agosto 1950, nn. 646 e 647, o che abbiano superato nell'esercizio 1963 il limite di cui all'articolo 19 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, nell'applicazione della sovrimposta fondiaria possono chiedere, per gli adempimenti degli

obblighi in materia di edilizia scolastica, la sostituzione da parte dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES). Il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, autorizza con proprio decreto la sostituzione ».

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma nel testo governativo, con l'aggiunta proposta dal relatore, del quale do lettura:

« Fermo restando il disposto dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 75, per quanto attiene agli enti obbligati che non rientrano nei casi previsti dal primo comma del presente articolo, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, è autorizzato a sostituire di ufficio l'ISES alle Amministrazioni dei Comuni, contemplati nel comma precedente, qualora le Amministrazioni stesse non ottemperino a tutti gli adempimenti nel termine all'uopo prefisso dal Provveditore agli studi. Detto termine non potrà essere superiore ai quattro mesi nè inferiore a due mesi ».

(È approvato).

Il terzo comma del testo governativo, su proposta della Sottocommissione, è sostituito da quest'altro più breve:

« Per i progetti di opere di importo superiore ai 500 milioni, l'ISES ha l'obbligo di sentire il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del quarto e quinto comma nel testo proposto dalla Sottocommissione:

« L'ISES avrà diritto, in aggiunta ai contributi della presente legge, alla somma occorrente per coprire l'intero ammortamento. Le somme necessarie saranno annualmente stanziare nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare lo sconto dei relativi contributi e delle somme aggiuntive di cui al secondo comma del presente articolo (che si intenderanno irrevocabilmente ceduti alla Cassa) e ad erogarne il ricavo, in una o più soluzioni, su richiesta dell'ISES ».

GRANATA. Noi riteniamo che l'ISES debba assolvere esclusivamente compiti di carattere tecnico-organizzativi e non, invece, funzioni di carattere amministrativo-finanziarie, che riteniamo debbano in ogni caso essere demandate ai comuni. Pertanto, poiché in questi ultimi due commi dell'articolo 6 si rileva la funzione tecnico-amministrativa, noi, per ragioni di coerenza, dichiariamo di essere contrari alla loro approvazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti i commi quarto e quinto dei quali ho già dato lettura.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo, ora, all'esame dell'articolo 7 nel testo della Sottocommissione del quale do lettura:

Art. 7.

(Incremento dei fondi per l'edilizia scolastica prefabbricata)

I fondi stanziati per l'edilizia scolastica prefabbricata con la legge 26 gennaio 1962, n. 17, sono aumentati di lire 2.200 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 2.200 milioni per l'esercizio finanziario 1965, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Le modifiche proposte dalla Sottocommissione al testo governativo riguardano il titolo, che al posto di: « Edilizia prefabbricata » dice: « Incremento dei fondi per l'edilizia prefabbricata », ed il primo comma, al

quale è stata apportata una modifica sostanziale, in quanto i fondi per l'edilizia scolastica sono stati aumentati di 200 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di altri 200 milioni per l'esercizio finanziario 1965, che dovranno essere iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

La Sottocommissione, infine, propone la soppressione del secondo, terzo e quarto comma del testo governativo, una parte dei quali viene ripreso nell'articolo successivo.

GRANATA. Vorrei pregarla, signor Presidente, se è possibile, di soprassedere alla votazione sulla soppressione del terzo comma di questo articolo, cioè quello che dice: « L'assegnazione dell'edificio prefabbricato sarà revocata qualora gli Enti interessati non ottemperino agli adempimenti di cui alla lettera c) del precedente comma entro i termini che saranno fissati con il provvedimento di assegnazione ».

La mia richiesta è giustificata dal fatto che questo comma si legherebbe al numero 7 dell'articolo successivo relativo ai compiti dell'ISES in ordine all'edilizia scolastica prefabbricata. Se sarà approvato lo emendamento che proporrò in quella sede, infatti, si renderà necessario non sopprimere la sanzione prevista dal terzo comma dell'articolo 7.

Il n. 7 dell'articolo 8 dice: « La sorveglianza dei lavori per l'apprestamento dell'area e la direzione dei lavori per la costruzione dell'edificio sono affidate all'ISES mediante apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello dei lavori pubblici e del tesoro ».

Ora, qui si tratta di utilizzare 4 miliardi per l'edilizia prefabbricata e questo comma stabilisce d'autorità che i compiti inerenti all'utilizzazione di queste somme, per quanto attiene all'apprestamento dell'area, alla direzione dei lavori e alla costruzione dell'edificio, sono demandati all'ISES.

Io mi chiedo, pertanto, perchè dobbiamo d'autorità conferire all'ISES questi compiti anche laddove le Amministrazioni di grossi Comuni sono in grado di assolvere con tem-

pestività e con competenza a queste mansioni.

In sostanza, non si vede la ragione per la quale comuni come quelli di Roma, di Firenze, di Bologna o di Milano, se desiderano avvalersi dei benefici previsti da questo provvedimento in merito alla edilizia prefabbricata, debbono demandare all'ISES tutti i compiti inerenti all'apprestamento dell'area, alla direzione dei lavori ed alla costruzione dell'edificio, pur disponendo di attrezzati uffici tecnici.

Per tale ragione, vorrei proporre di aggiungere al numero 7 dell'articolo 8 subito dopo le parole: « per la costruzione dell'edificio » le altre: « qualora non siano direttamente assunte dagli Enti interessati ». In tale maniera garantiamo l'autonomia degli enti locali, ai quali lasciamo una facoltà di scelta per l'utilizzazione di quella aliquota di fondi destinata all'edilizia prefabbricata.

Naturalmente, se questi enti non ottemperano alle disposizioni previste dalla legge, interviene d'imperio l'Autorità superiore che conferisce questi compiti all'ISES. È altresì chiaro che se i comuni non vogliono avvalersi di tale facoltà, possono chiedere l'intervento dell'ISES che provvederà al reperimento dell'area, alla costruzione dell'edificio, e così via.

LOMBARDI, *relatore*. La proposta fatta dal senatore Granata mi lascia alquanto perplesso, perchè l'intera opera è a carico dello Stato, eccetto l'aera che deve essere reperita dai comuni.

Comunque, anche nell'ipotesi che la Commissione accetti tale emendamento, questo mi pare che non pregiudichi la proposta della Sottocommissione di sopprimere il terzo comma dell'articolo 7. Tutt'al più, possiamo dire che il comune interessato si assume l'onere della direzione e della sorveglianza dei lavori.

GRANATA. La mia preoccupazione è un'altra e cioè se viene accettato l'emendamento da me proposto al numero 7 dell'articolo 8, noi lasciamo agli enti locali la facoltà di disporre, secondo propri criteri di carattere tecnico per l'edilizia prefabbricata

ta, senza costringerli a sottostare alle decisioni autonome dell'ISES. Però, può anche accadere che questi enti, dopo aver assunto l'incarico di provvedere direttamente alla sistemazione dell'edificio, poi non adempiano a quest'obbligo. Occorre, quindi, prevedere una sanzione in base alla quale, in caso di inadempimento, questi enti vengono sostituiti dall'ISES.

Pertanto, pur riconoscendo la validità dell'osservazione fatta dal senatore Lombardi, insisto sulla necessità, nel caso, ripeto, che venga accettato l'emendamento da me proposto, di non sopprimere il terzo comma dell'articolo 7; diversamente corriamo il rischio di garantire, sì, da una parte l'autonomia degli enti locali, ma di non garantire l'esecuzione completa dell'opera qualora tali enti non adempiano all'impegno assunto.

DE U N T E R R I C H T E R . Alla base dell'inserimento del numero 7 nell'articolo 8 esiste una ragione tecnica validissima. Infatti una cosa è l'edilizia tradizionale, la cui sorveglianza può essere affidata a tecnici normali che hanno una buona preparazione, ed altra cosa è l'edilizia prefabbricata che richiede, sia per le fondamenta, sia per l'esecuzione delle opere, una grande dimestichezza e una conoscenza specifica di questo particolare tipo di edilizia.

Ora, che un comune come quello di Milano o di Bologna possa destinare uno dei suoi tecnici ad approfondire questi studi è senz'altro possibile, ma è da escludere l'ipotesi che un Comune che abbia un solo edificio scolastico possa avere fra i suoi tecnici una persona di esperienza uguale a quella dei tecnici dell'ISES ai quali viene affidata questa mansione

G R A N A T A . In questo caso sarà lo stesso comune a chiedere l'intervento dell'ISES.

R U S S O . Sono le stesse ditte specializzate nelle costruzioni prefabbricate a mandare i propri tecnici.

D E U N T E R R I C H T E R . Purtroppo, questa è la ragione per la quale l'ente

appaltante è, per così dire, prigioniero di fronte alle opinioni di tali ditte.

P R E S I D E N T E . Si tratta di un campo tanto delicato che mi pare difficile che un comune possa assumersi direttamente la responsabilità della costruzione se non ha la sicurezza di disporre di tecnici specializzati.

D E U N T E R R I C H T E R . L'ISES non procede direttamente alla realizzazione dell'opera; essa affida la costruzione dell'edificio alle ditte specializzate, riservandosi la sorveglianza dei lavori.

G R A N A T A . In tal modo si finisce col non tenere in alcun conto le istanze, più volte espresse, per quanto riguarda il decentramento agli enti locali di compiti e di poteri, per quanto riguarda i criteri della programmazione dal basso e, infine, per quanto riguarda il riconoscimento delle autonomie.

Con questa disposizione, infatti, vengono conferiti dei poteri ad un organo centrale sottraendoli agli enti locali.

P R E S I D E N T E . Ma si tratta semplicemente di sorveglianza.

G R A N A T A . Si parla anche di apprestamento dell'area.

D E U N T E R R I C H T E R . Sono d'accordo con lei, senatore Granata, quando dice che bisogna rispettare l'autonomia degli enti locali, ma, nel caso specifico, mi pare che il fatto di avere affidato il controllo dell'edilizia prefabbricata all'ISES sia giustificato da una validissima ragione tecnica, cioè dalla necessità di affidare tale controllo a qualcuno che se ne intenda.

G R A N A T A . Ma perchè dobbiamo sancire questa totale sfiducia nella capacità tecnica dei grossi comuni? Ammesso che ce ne sia uno solo in grado di fare quello che deve fare l'ISES, garantiamogli questo diritto!

Z A N N I E R . Io sono sensibile alle argomentazioni del senatore Granata per

quanto concerne l'autonomia amministrativa degli enti locali; però, proprio per la buona riuscita delle opere, mi sembra che le ragioni di carattere tecnico debbano senz'altro prevalere. Inoltre, dal momento che lo Stato si assume l'onere di tutta la spesa — i Comuni debbono soltanto provvedere a reperire l'area — mi pare giusto che l'ISES assuma la sorveglianza e la direzione dei lavori. Trattandosi di prefabbricazione, infatti, è necessario controllare la rispondenza del materiale di contratto con quello realmente adoperato, ed in questo compito francamente io non vedo la peculiarità dell'autonomia amministrativa. Quindi, per le ragioni esposte anche dal senatore De Unterrichter, io sono del parere di lasciare l'articolo così com'è stato formulato.

G R A N A T A . Codeste sono argomentazioni valide da un punto di vista economico e tecnico, ma non altrettanto valide da un punto di vista politico e amministrativo.

Anche noi riteniamo che l'onere di tutta l'edilizia scolastica debba risalire direttamente allo Stato, ma riteniamo anche che gli enti locali debbano avere quel tanto di autonomia che consenta loro di poter disporre di questa edilizia secondo propri criteri; diversamente ricadiamo in quelle posizioni paternalistiche, secondo le quali lo Stato spende i soldi, costruisce l'edificio e ne fa omaggio agli enti locali.

R U S S O . Come amministratore comunale ho avuto la possibilità di assistere alla realizzazione di due scuole prefabbricate ed ho potuto constatare che l'ingegnere o il geometra del Comune, dopo aver preparato l'area e le fondamenta, non ha più nulla da fare. Al massimo, si ferma a guardare incuriosito perchè si tratta di cose completamente nuove per lui. Anzi, dirò di più, la stessa tecnica della prefabbricazione non è più la stessa dopo sei mesi o un anno, trattandosi di una materia che è in continua evoluzione.

G R A N A T A . Se, per ipotesi, un ufficio tecnico di un grosso comune fosse in grado di rilevare delle carenze nell'impostazione di

questi edifici, con questa norma noi gli togliamo qualsiasi possibilità di interferire nei criteri adottati dall'ISES, perchè la legge non gli conferisce alcun diritto in tal senso.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non sono completamente contrario all'emendamento aggiuntivo del senatore Granata in quanto potrebbe essere giustificato dalla preoccupazione, da parte di un comune di una certa entità, di salvaguardare certe condizioni ambientali estetiche, ma non perchè la disposizione, così formulata, infirmi l'autonomia degli enti locali.

P R E S I D E N T E . Esaurita la questione sollevata incidentalmente dal senatore Granata con un riferimento all'articolo 8, procediamo alla votazione secondo l'ordine degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo proposto dalla Sottocommissione, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 8, nel testo proposto dalla Sottocommissione, richiama in parte quello che è stato soppresso nell'articolo 7.

Esso dice:

Art. 8.

(Procedure relative all'edilizia scolastica prefabbricata)

In ordine all'attuazione del programma di edilizia scolastica prefabbricata, si applicano le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo e quinto dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, con le seguenti modificazioni ed integrazioni.

1) Le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui al precedente articolo 7 debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione per il tramite del Provveditore agli studi, accompagnate dai seguenti documenti:

a) atto comprovante la piena proprietà dell'area o atto deliberativo per l'acquisizione di essa;

COMMISSIONI RIUNITE - 6ª e 7ª

2ª SEDUTA (10 novembre 1964)

b) dichiarazione di idoneità dell'area ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

2) L'intervento finanziario dello Stato copre anche la spesa relativa all'apprestamento dell'area, alle opere di installazione e funzionalità degli edifici.

3) La composizione della Commissione per il giudizio sulle gare di appalto-concorso è integrata da sei esperti in materia di edilizia scolastica prefabbricata e le funzioni di segretario saranno espletate da due funzionari con qualifica di direttore di divisione appartenenti rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione e a quello dei lavori pubblici;

4) La Commissione si pronunzia sulla qualificazione delle ditte e sui progetti esecutivi delle singole opere.

5) L'approvazione dei progetti di cui al comma precedente è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello dei lavori pubblici ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità. I lavori per l'approntamento dell'area e per la costruzione dell'edificio sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

6) L'indennità di espropriazione dell'area viene determinata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

7) La sorveglianza dei lavori per l'apprestamento dell'area e la direzione dei lavori per la costruzione dell'edificio sono affidate all'ISES mediante apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro.

8) Il collaudo delle opere è eseguito a cura del Ministero dei lavori pubblici. Gli edifici passano in proprietà degli enti con destinazione permanente ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

9) Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio finanziario 1965 sono richiamate in vigore le norme previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47.

Come avrete tutti potuto constatare, la Sottocommissione ha lasciati immutati i

numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del testo governativo, mentre ha soppresso il n. 8.

Desidero ora sapere se la Commissione è favorevole all'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Granata al sesto punto dell'articolo 8, che nel testo della Sottocommissione è diventato settimo.

ZANNIER. Ritengo che non sia questo il tipo di autonomia che si attendono i comuni. Capirei l'emendamento proposto dal senatore Granata qualora si trattasse di edilizia tradizionale, dove effettivamente il comune potrebbe dare un'impostazione all'edificio secondo i propri criteri; ma qui si tratta di opere già predeterminate, dove l'incidenza della volontà dell'Amministrazione locale può aversi soltanto nella scelta dell'ubicazione dell'edificio sull'area.

In questo senso concordo con quanto detto dal Sottosegretario Caleffi e ritengo che nulla vieti di concedere ai comuni tale facoltà.

GRANATA. Desidero fare una dichiarazione di voto.

Dal punto di vista procedurale ci troviamo di fronte ad un emendamento subordinato del senatore Zannier, per cui io desidero, prima di passare alla votazione, far presente agli onorevoli senatori altre due considerazioni.

Innanzitutto rilevo che si tratta di un nuovo stanziamento per l'edilizia prefabbricata di notevole ammontare; in secondo luogo, osservo che, approvando il testo così com'è, costringiamo i comuni a subire una decisione dall'alto, togliendo loro ogni facoltà di disporre della sistemazione di questi edifici nel quadro delle strutture interne dei comuni stessi.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La sorveglianza dei lavori si riferisce unicamente all'installazione; per il resto il comune non avrebbe alcuna possibilità di scelta in quanto i pezzi dell'edificio vengono portati sul posto dalle ditte incaricate e vengono montate sull'area che è stata scelta.

GRANATA. Ma i fabbricati non sono tutti dello stesso tipo. Ora, se noi diamo soltanto all'ISES il compito di scegliere e collocare questi edifici, sottraiamo all'Amministrazione comunale anche la facoltà di scelta del tipo di costruzione che dovrebbe inquadarsi in un certo ambiente.

RUSSO. Il tipo dell'edificio è in rapporto solo al numero degli alunni.

ZANNIER. Non dobbiamo dimenticare che la scelta viene fatta dalla Commissione.

DEUNTERRICHTER. Questo articolo conferma quanto da me detto precedentemente. Infatti, si esige che facciano parte della Commissione incaricata di giudicare le gare di appalto-concorso per la fornitura di edifici scolastici prefabbricati ben sei tecnici specializzati in questo tipo di costruzioni.

È, quindi, un motivo di ordine tecnico che impone di lasciare il montaggio di questi edifici ad organi che abbiano tecnici altamente specializzati.

GRANATA. Perché dobbiamo togliere questa possibilità di specializzazione agli uffici tecnici dei grossi comuni?

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come è stato già detto nel corso della discussione, si tratta di opere completamente finanziate dallo Stato.

FARNETI ARIELLA. Non sarebbe la prima volta, comunque, che in leggi completamente finanziate dallo Stato si prevede la possibilità di affidare ad altri enti la direzione dei lavori. Pertanto, se il comune è in grado di farlo, non vedo perché non dobbiamo dargli questa possibilità.

PRESIDENTE. I membri della 6^a Commissione non possono sapere che il problema dell'edilizia prefabbricata è stato di recente discusso in maniera molto approfondita dalla 7^a Commissione, che ne ha messo in risalto tutta la delicatezza.

Desidero, inoltre, far presente che si tratta di una disposizione ponte che avrà la durata di un anno e mezzo circa, e pertanto mi pare che non ci si debba eccessivamente preoccupare di violare l'autonomia dei comuni con l'affidare all'ISES la sorveglianza e la direzione dei lavori.

DONATI. Vorrei pregare il senatore Granata di non insistere nel suo emendamento, in quanto non c'è materia di contendere. Si tratta soltanto di poco più di 4 miliardi, cioè, in pratica di 200 scuole da 20 milioni l'una.

GRANATA. Ma questo costituirà un precedente, per cui anche quando potremo disporre di più di 4 miliardi, continuerà a valere lo stesso criterio.

PRESIDENTE. Il senatore Granata insiste?

GRANATA. Insistiamo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento proposto dal senatore Granata al n. 7 dell'articolo in esame.

(Non è approvato).

DEUNTERRICHTER. Vorrei far notare come in tutti i commi precedenti si sia parlato di approvazione del progetto, di scelta del progetto da parte di una determinata Commissione, ma non si sia parlato dell'ubicazione dell'edificio su di una determinata area. Questo è un momento da chiarire perché è materia nuova su cui è bene spendere qualche parola, in quanto l'ubicazione e l'apprestamento dell'area può essere un fatto derivante dall'intervento degli uffici tecnici comunali e degli enti locali per la più idonea collocazione su determinate aree.

PRESIDENTE. Ma questo è automatico, in quanto rientra nel regolamento edilizio di tutte le città.

DEUNTERRICHTER. C'è solo da augurarsi che la scelta cada su un tipo

di prefabbricazione che non sia in stridente contrasto con le costruzioni vicine. Per quanto riguarda la sorveglianza dei lavori sono dello stesso parere del nostro Presidente: guardate — egli dice — ci troviamo in una fase nella quale è stato superato tutto quello che si doveva fare in fase di progettazione.

Quando parliamo di sorveglianza dei lavori, di apprestamento dell'area, questo apprestamento non significa ricerca e scelta dell'area, ma significa apprestamento tecnico necessario di quell'area, per collocarvi quella struttura prefabbricata e quindi ci troviamo di fronte ad una reale scelta di un tipo di edificio; perchè in caso diverso la Commissione non avrebbe potuto riconoscere l'adeguatezza di quell'area a quel tale progetto. Quindi, quando interviene la sorveglianza e la direzione dei lavori, ci troviamo di fronte a quote definite, e la direzione deve controllare che il lavoro sia eseguito in rapporto a quel tipo speciale di prefabbricazione scelta.

P R E S I D E N T E . In definitiva abbiamo molto discusso su questo articolo, ma non sono stati introdotti emendamenti.

Metto quindi ai voti l'articolo 8 nel testo presentato dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Art. 9.

(Utilizzazione dei contributi trentacinquennali per l'acquisto di edifici prefabbricati)

Gli enti ai quali sia stato promesso il contributo dello Stato ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive integrazioni e modificazioni, hanno facoltà di utilizzare le relative somme per l'acquisto e l'installazione di edifici prefabbricati, nonchè per l'acquisizione, l'apprestamento e la sistemazione delle relative aree.

In tal caso la fornitura degli edifici dovrà avvenire per appalto-concorso tra ditte qualificate ai sensi del precedente articolo 8.

Le relative gare per importo non superiore a 500 milioni saranno giudicate da apposita Commissione istituita in ogni regio-

ne con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. Detta Commissione è costituita dal Provveditore regionale alle opere pubbliche che la presiede, da un ingegnere capo del Genio civile, da un Provveditore agli studi, dai rappresentanti legali delle Amministrazioni locali interessate. I suddetti componenti la Commissione possono essere sostituiti da loro delegati. Fanno pure parte della Commissione due esperti. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del Provveditorato alle opere pubbliche.

Le gare di appalto-concorso per opere di importo superiore a lire 500 milioni saranno giudicate dalla Commissione di cui al precedente articolo 8.

(È approvato).

Art. 10.

(Utilizzazione dei contributi per l'edilizia della scuola materna non statale)

La spesa autorizzata con l'articolo 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'edilizia della scuola materna non statale potrà essere utilizzata per la concessione di contributi anche per il completamento di edifici da destinare a scuola materna limitatamente alle opere di completamento.

I contributi, di cui all'articolo 15 della citata legge, potranno essere corrisposti, in corso d'opera, in base allo stato di avanzamento dei lavori nella misura percentuale indicata nel decreto di concessione.

G R A N A T A . Desidero ricordare che l'articolo 15 della legge 24 luglio 1962, numero 1073, prevede una erogazione di contributi e una ripartizione ispirata a criteri diversi: nessun contributo era comunque dato al cento per cento.

Con questo articolo 10 non si ha una integrazione di contributi, ma una diversa destinazione: mi pare che questo sia evidente.

Con questo articolo 10 — è stato chiaramente spiegato in seguito a talune nostre iniziali riserve — non c'è un'integrazione di contributi a favore dell'edilizia per la scuo-

la materna non statale, ma soltanto una diversa destinazione, cioè la facoltà di destinare questi contributi anche al completamento di edifici da destinare a scuola materna. Infatti l'articolo dice: « La spesa autorizzata con l'articolo 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'edilizia della scuola materna non statale, potrà essere utilizzata per la concessione di contributi anche per il completamento di edifici da destinare a scuola materna ».

C A L E F F I, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Prosegue nella lettura, senatore Granata, ci sono ancora alcune parole: « limitatamente alle opere di completamento ».

G R A N A T A. Mi interessa soltanto il primo concetto. Possono essere destinati anche ad opere di completamento. Ora i casi sono due: o i contributi previsti dall'articolo 15 sono stati tutti già esauriti per l'originaria destinazione, oppure una parte di questi contributi è ancora disponibile. Nel primo caso l'articolo in questione resta inoperante perchè non si prevede un incremento di fondi. Se invece questi contributi non sono stati esauriti, ma sono in parte ancora disponibili, ne deriva che, per finanziare il completamento di opere già iniziate, si impedisce ad altri enti che ne avevano diritto, a norma dell'articolo 15 della legge 1073, la possibilità di ottenere il finanziamento. Intanto si opera una scelta, la quale ci porta a questa conclusione, che quelli che hanno avuto la sollecitudine (o l'astuzia) di chiedere tempestivamente il contributo a norma dell'articolo 15 per iniziare le opere, ora hanno anche la possibilità di ottenere un'integrazione di contributi per il loro completamento. Coloro i quali, invece, non hanno avuto questa, chiamiamola così, presenza di spirito, non potranno avere il contributo perchè la stessa somma sarà destinata ad altri scopi, in quanto non si potrà operare il miracolo della moltiplicazione dei fondi.

Si aggiunga un'altra considerazione, che per il progetto iniziale era stato già stabilito un certo contributo nella misura fissata dall'articolo 15 della legge 1073. Ora per

quello stesso progetto, ai fini di realizzarne il completamento, si concede un ulteriore contributo: questo è chiaro. Il che significa, in definitiva, che alcuni enti (e a me non interessa quali enti siano e se enti pubblici o privati) ricevono un successivo finanziamento per il completamento dell'opera; altri invece, che pure avrebbero lo stesso diritto, non ricevono nulla.

D E U N T E R R I C H T E R. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che noi stiamo discutendo proprio delle situazioni di maggior bisogno: qui si tratta di aiutare quei tali che devono completare edifici da destinare a scuola materna limitatamente alle opere di completamento.

G R A N A T A. ... e per i quali hanno già ottenuto un contributo.

D E U N T E R R I C H T E R. Ma la legge qui non lo dice, non è questo lo spirito della legge.

Il contributo potrà essere utilizzato anche per il completamento di edifici da destinare a scuola materna. Dato un edificio, bisogna fare un preventivo delle opere necessarie al completamento per destinarlo a scuola materna; su queste spese si potrà avere un contributo.

G R A N A T A. Mi permetta di dissentire da questa interpretazione, la quale se fosse fondata ci troverebbe in parte consenzienti. La verità è un'altra. Il testo — e non c'è possibilità di equivoco — dice questo: una volta autorizzata una spesa per la costruzione di edifici da destinare a scuola materna, è autorizzato uno stanziamento anche per il completamento e limitatamente alle opere di completamento. È ben chiaro dunque, e non voglio assolutamente mettere in dubbio la buona fede dei presentatori del progetto, che quando si parla di completamento ci si intende riferire ad opere già iniziate e quindi a quelle opere alle quali già è stato dato un primo contributo.

L O M B A R D I, *relatore*. I casi sono due: o una scuola è stata costruita senza

contributo, o col contributo in base all'articolo 15 della legge n. 1073. Quale dei due casi è preso in esame dall'articolo 10? Per me non c'è nessuna differenza, perchè nel primo caso, cioè quando si è costruito senza contributo, il nuovo contributo si limita al completamento; nel secondo caso, si limita alle opere di completamento. Ecco perchè è detto « limitatamente », perchè si suppone che non ci sia una duplicazione del contributo.

GRANATA. L'interpretazione data dal relatore è fondata sul buon senso, ma non è sufficiente per garantirci dai rischi che la formulazione dell'articolo 10 implicitamente comporta.

LOMBARDI, *relatore*. Possiamo anche aggiungere questo: in ogni caso i contributi non dovranno mai superare, per la opera completa, la misura prevista dalla legge n. 1073.

PRESIDENTE. Ma è già detto quando si afferma: « limitatamente alle opere di completamento ».

CALFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Buona parte di coloro che hanno chiesto il contributo è rappresentata dai Comuni, perchè — ed è confortante — molti Comuni in questo periodo ultimo hanno costruito o stanno costruendo prefabbricati per scuole materne o anche in edilizia tradizionale. Ricordo poi che è stato già presentato al Parlamento il disegno di legge per la scuola materna statale; quindi mi pare che le sue diffidenze, senatore Granata, diffidenze che d'altronde comprendo benissimo, debbano cadere di fronte a questi fatti che sono di dominio pubblico.

GRANATA. Qui non c'è una pregiudiziale di carattere ideologico. Io vorrei che mi si desse un chiarimento sulla questione che ho sollevata: o le somme destinate a questo fine sono state già spese per contributi inerenti all'inizio delle opere, oppure no.

PRESIDENTE. Penso di no.

GRANATA. In questo caso l'articolo avrebbe una sua finalità. Nell'altro, invece, precluderebbe ad altri enti la possibilità di chiedere contributi, perchè ovviamente, restando ferma la somma, essa dovrebbe essere destinata a finanziare le opere di completamento.

LOMBARDI, *relatore*. Ma quando i Provveditori agli studi presentano la graduatoria delle scuole da completare o da iniziare, il Ministero non spende tutto per opere di completamento, ma fa anche nuove costruzioni; entro certi limiti, però, dà una preferenza alle opere di completamento e questo per ovvie ragioni, per non lasciare sospese delle cose già iniziate.

GRANATA. Perchè queste considerazioni non sono state tenute presenti quando si è discussa la legge n. 1073?

LOMBARDI, *relatore*. La ragione è che alcune domande furono respinte dalla Corte dei conti.

GRANATA. Ma il completamento si riferisce anche a costruzioni non nuove?

PRESIDENTE. Anche a costruzioni vecchie, non funzionali e che non possano essere usate senza opere di riadattamento.

GRANATA. Questo comporta una serie di altri problemi, perchè un ente può avere un modesto edificio che si propone di destinare a scuola materna, può fare preparare un progetto per il suo completamento e chiedere il finanziamento a norma dell'articolo 10.

LOMBARDI, *relatore*. Ma limitatamente alla spesa che riguarda il completamento.

GRANATA. Non sono d'accordo con questa impostazione. Ritengo che il completamento debba riferirsi a quelle opere che avevano già avuto un primo finanziamento; quelle ad esempio per le quali era stato già presentato un progetto per 20 milioni, ed

COMMISSIONI RIUNITE - 6^a e 7^a2^a SEDUTA (10 novembre 1964)

era stato dato un contributo di dieci milioni e si è costruito per dieci milioni. Se questa è la norma, ha una logica, perchè serve a portare a termine un'opera già iniziata.

DE UNTERRICHTER. Penso che non si tratti di un intervento a favore soltanto di edifici costruiti *ex novo* e non ancora ultimati, ma semplicemente di completamento di edifici destinati a scuole materne.

ROMANO. Ho chiesto la parola per sottolineare il modo con cui procede questa discussione. La Commissione era stata convocata per le ore in cui non c'era seduta in Aula. Ora la maggior parte dei colleghi, di qualunque gruppo, è presente in Aula per discutere un problema non meno importante di quello che noi stiamo qui discutendo. È stata rilevata l'importanza e l'urgenza del provvedimento che è al nostro esame, ma questa importanza contrasta col modo in cui il dibattito va avanti qui, con un'aula della Commissione semideserta. D'altra parte io credo che la serietà dei lavori parlamentari dovrebbe imporre, quando in Aula si discutono problemi importanti, che i senatori fossero presenti in Aula e non si tenessero contemporaneamente sedute in Commissione. Chiedo perciò che i lavori vengano sospesi. Proprio per la serietà del lavoro a cui ci dedichiamo, è assurdo pretendere da noi il dono dell'ubiquità.

TRIMARCHI. Mi associo alla richiesta del senatore Romano; la discussione che si sta svolgendo in Aula sul riordinamento delle strutture fondiarie impone la nostra presenza.

PRESIDENTE. Io sono pronto a sospendere la seduta, ma desidero osservare che nessuno sino ad ora ha sollevato la questione.

GRANATA. Per la verità l'avevo sollevata io.

PRESIDENTE. Ma, senatore Granata, se proprio lei è il responsabile maggiore del prolungarsi della discussione! Comun-

que se c'è una proposta formale di sospensione, io non posso che sospendere la seduta.

BOSCO. Evidentemente siamo nel campo della cortesia, e proprio su questo terreno vorrei rivolgere un appello a tutti i colleghi perchè si faccia uno sforzo di comprensione. Questa è una legge attesissima, molte opere non si possono compiere se non c'è la integrazione.

PERNA. Comprendiamo le argomentazioni del senatore Bosco, ma non possiamo dimenticare l'obbligo della partecipazione ai lavori dell'Aula. Se il lavoro parlamentare consiste nel fare delle leggi con un minimo di impegno e di serietà, non possiamo accettare questa concomitanza dei lavori della Aula e delle Commissioni.

TRIMARCHI. Se poniamo la questione sotto il profilo della cortesia, ritiro immediatamente la mia proposta, in quanto il mio rispetto verso il Senato è superiore ad ogni altra cosa, ma se accantoniamo il profilo dei rapporti personali e guardiamo le cose sul piano oggettivo, allora non posso che associarmi alla richiesta avanzata da altri colleghi prima di me.

PRESIDENTE. Così rinverremo a dopo le elezioni l'approvazione del disegno di legge.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Posso chiedere che la discussione venga rimandata alle ore 16 di domani?

SPIGAROLI. Domani in Aula ci sarà discussione di articoli e allora veramente non potremo allontanarci. Io credo che sia meglio — e più proficuo — continuare adesso, perchè in questo momento non abbiamo l'assillo della presenza in Aula per le votazioni.

MORABITO. Rinviare a domani, alle ore 16, significa rinviare a dopo le elezioni. Mi pare che sia più opportuno continuare.

COMMISSIONI RIUNITE - 6^a e 7^a2^a SEDUTA (10 novembre 1964)

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Potremo riprendere domani, nel pomeriggio, alle 15.

SPIGAROLI. Riusciremo a concludere ben poco!

MORABITO. Dobbiamo considerare che domani mattina la seduta in Aula può terminare anche alle 13,30. Come faremo, in questo caso, a ritornare qui alle 15?

GRANATA. Noi siamo disposti a fare il sacrificio di lavorare nelle ore in cui non siamo impegnati in Aula, per arrivare alla conclusione dell'esame di questo disegno di legge. Ciò per dimostrare che non c'è alcuna posizione ostruzionistica da parte nostra in ordine a questo provvedimento, ma solo una esigenza di ponderatezza e di serietà nell'esame degli articoli. Poichè, a quanto pare, domani mattina l'onorevole Sottosegretario non è disponibile, noi siamo pronti a fare il

sacrificio di venire qui anche alle 15 se la maggioranza ritiene che sia necessario arrivare all'approvazione di questo disegno di legge entro questa settimana.

BOSCO. Poichè c'è un impegno, in linea di massima, di terminare entro domani pomeriggio, prima che si inizino i lavori in Aula, credo che si possa aderire a questa richiesta e convocare la Commissione alle ore 15.

PRESIDENTE. Resta inteso, allora che ci riuniremo domani, alle ore 15.

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è pertanto rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 19,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari